

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
presso il Consiglio d'Europa con sede a STRASBURGO

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE
(dicembre 2008)

(in vigore dal 01 gennaio 2009)

versione in lingua **ITALIANA**

(traduzione **non** ufficiale a cura dell'avv. Maurizio **de Stefano**)

CANCELLERIA DELLA CORTE
STRASBURGO

Nota della cancelleria

Questa nuova edizione del Regolamento della Corte include gli emendamenti adottati dalla Corte plenaria l' 11 dicembre 2007, 22 settembre e 1° dicembre 2008. Questi emendamenti entreranno in vigore il 01 gennaio **2009**.

Ogni testo addizionale ed ogni aggiornamento saranno pubblicati sul sito Internet della Corte (www.echr.coe.int).

INDICE

Articolo 1 Definizioni

TITOLO PRIMO: L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

Capitolo PRIMO – I Giudici

Articolo 2 (Calcolo della durata del mandato)

Articolo 3 (Giuramento o dichiarazione solenne)

Articolo 4 (Incompatibilità)

Articolo 5 (Precedenza)

Articolo 6 (Dimissioni)

Articolo 7 (Revoca)

Capitolo SECONDO – LA PRESIDENZA DELLA CORTE E FUNZIONE DELL'UFFICIO

Articolo 8 (Elezione del Presidente e dei vice-Presidenti della Corte e dei Presidenti e dei vice-Presidenti delle Sezioni)

Articolo 9 (Funzioni del Presidente della Corte)

Articolo 9°A (Ruolo dell'ufficio)

Articolo 10 (Funzioni dei vice-Presidenti della Corte)

Articolo 11 (Sostituzione del Presidente e dei vice-Presidenti della Corte)

Articolo 12 (Presidenza delle Sezioni e delle Camere)

Articolo 13 (Incapacità di presiedere)

Articolo 14 (Rappresentanza equilibrata dei sessi)

Capitolo TERZO – LA CANCELLERIA

Articolo 15 (Elezione del Cancelliere)



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Articolo 16 (Elezione dei cancellieri aggiunti)

Articolo 17 (Funzioni del Cancelliere)

Articolo 18 (Organizzazione della cancelleria)

Capitolo QUARTO – IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

Articolo 19 (Sede della Corte)

Articolo 20 (Sessioni plenarie della Corte)

Articolo 21 (Altre sessioni della Corte)

Articolo 22 (Deliberazioni)

Articolo 23 (Votazioni)

Articolo 23A (Decisione per tacito accordo)

Capitolo QUINTO – LE FORMAZIONI

Articolo 24 (Composizione della Grande Camera)

Articolo 25 (Costituzione delle Sezioni)

Articolo 26 (Costituzione delle Camere)

Articolo 27 (Comitati)

Articolo 28 (Impedimento, astensione o dispensa)

Articolo 29 (Giudici *ad hoc*)

Articolo 30 (Comunanza di interesse)

TITOLO SECONDO: PROCEDURA

Capitolo PRIMO – NORME GENERALI

Articolo 31 (Possibilità di deroghe particolari)

Articolo 32 (Istruzioni pratiche)

Articolo 33 (Pubblicità dei documenti)

Articolo 34 (Utilizzazione delle lingue)

Articolo 35 (Rappresentanza delle Parti contraenti)

Articolo 36 (Rappresentanza dei ricorrenti)

Articolo 37 (Comunicazioni, notificazioni e citazioni)

Articolo 38 (Osservazioni scritte)

Articolo 38 A (Esame delle questioni di procedura)

Articolo 39 (Provvedimenti interinali)

Articolo 40 (Comunicazione in via d'urgenza di un ricorso)

Articolo 41 (Ordine di trattazione dei ricorsi)

Articolo 42 (Riunione ed esame simultaneo dei ricorsi)

Articolo 43 (Cancellazione dal ruolo e reinscrizione nel ruolo)

Articolo 44 (Intervento di terzo)

Articolo 44A (Obbligo di cooperare con la Corte)

Articolo 44B (Non rispetto di un'ordinanza della Corte)

Articolo 44C (Mancanza di partecipazione effettiva)

Articolo 44D (Osservazioni fuori luogo formulate da una parte)

Articolo 44E (Non mantenimento di un ricorso)

Capitolo SECONDO - L'INTRODUZIONE DELL'ISTANZA

Articolo 45 (Firme)

Articolo 46 (Contenuto di un ricorso statale)

Articolo 47 (Contenuto di un ricorso individuale)

Capitolo TERZO - I GIUDICI RELATORI



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Articolo 48 (Ricorsi statali)

Articolo 49 (Ricorsi individuali)

Articolo 50 (Procedura davanti alla Grande Camera)

Capitolo QUARTO – LA PROCEDURA DI ESAME DELLA RICEVIBILITA’

Ricorsi statali

Articolo 51 (Attribuzione dei ricorsi e procedura conseguente)

Ricorsi individuali

Articolo 52 (Attribuzione di un ricorso ad una Sezione)

Articolo 53 (Procedura davanti ad un Comitato)

Articolo 54 (Procedura davanti ad una Camera)

Articolo 54A (Esame congiunto della ricevibilità e del merito)

RICORSI STATALI ED INDIVIDUALI

Articolo 55 (Eccezioni di irricevibilità)

Articolo 56 (Decisione della Camera)

Articolo 57 (Lingua della decisione)

Capitolo QUINTO – LA PROCEDURA SUCCESSIVA ALLA DECISIONE SULLA RICEVIBILITA’

Articolo 58 (Ricorsi statali)

Articolo 59 (Ricorsi individuali)

Articolo 60 (Domanda di equa soddisfazione)

Articolo 62 (Regolamento amichevole)

Capitolo SESTO – L’UDIENZA

Articolo 63 (Pubblicità delle udienze)

Articolo 64 (Direzione del dibattimento)

Articolo 65 (Mancata comparizione)

Articolo 70 (Resoconto delle udienze)

Capitolo SETTIMO - LA PROCEDURA DAVANTI ALLA GRANDE CAMERA

Articolo 71 (Applicabilità delle disposizioni procedurali)

Articolo 72 (Rimessione della competenza a favore della Grande Camera)

Articolo 73 (Rinvio alla Grande Camera ad istanza di una parte)

Capitolo OTTAVO – LE SENTENZE

Articolo 74 (Contenuto della sentenza)

Articolo 75 (Decisione riguardante l’equa soddisfazione)

Articolo 76 (Lingua della sentenza)

Articolo 77 (Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza)

Articolo 78 (Pubblicazione delle sentenze e di altri documenti)

Articolo 79 (Richiesta per l’interpretazione di una sentenza)

Articolo 80 (Richiesta di revisione di una sentenza)

Articolo 81 (Rettifica di errori nelle decisioni e nelle sentenze)

Capitolo NONO - I PARERI CONSULTIVI

Articolo 82

Articolo 83

Articolo 84

Articolo 85

Articolo 86



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Articolo 87

Articolo 88

Articolo 89

Articolo 90

Capitolo DECIMO - IL GRATUITO PATROCINIO

Articolo 91

Articolo 92

Articolo 93

Articolo 94

Articolo 95

Articolo 96

TITOLO TERZO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 97 (soppresso)

Articolo 98 (soppresso)

Articolo 99 (Rapporti tra la Corte e la Commissione)

Articolo 100 (Procedura davanti ad una Camera ed alla Grande Camera)

Articolo 101 (Concessione del gratuito patrocinio)

Articolo 102 (Richiesta per l'interpretazione o la revisione di una sentenza)

TITOLO QUARTO: CLAUSOLE FINALI

Articolo 103 (Emendamento o sospensione di un articolo)

Articolo 104 (Entrata in vigore del Regolamento)

ALLEGATO AL REGOLAMENTO (concernente le inchieste)

Articolo A1 Provvedimenti istruttori

Articolo A2 Obblighi delle parti relativamente ai provvedimenti istruttori

Articolo A3 Non-comparizione davanti ad una delegazione

Articolo A4 Conduzione della procedura davanti ad una delegazione

Articolo A5 Citazioni a comparire dei testimoni, esperti ed altre persone davanti una delegazione

Articolo A6 Giuramento o dichiarazione solenne dei testimoni ed esperti interrogati da una delegazione

Articolo A7 Audizione dei testimoni, esperti od altre persone da parte di una delegazione

Articolo A8 Resoconto delle audizioni spletate da una delegazione

ISTRUZIONI PRATICHE

Domanda di provvedimenti interinali

Introduzione dell'istanza

Osservazioni scritte

Domande di equa soddisfazione

La trasmissione per via telematica di sicurezza di documenti.

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo,

Vista la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ed i suoi Protocolli, delibera il presente Regolamento :



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Articolo 1 (Definizioni) ⁽¹⁾

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, e salvo che il contrario non emerga dal contesto:

- a) il termine « Convenzione » denomina la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ed i suoi Protocolli ;
- b) l'espressione « Corte plenaria » denomina la Corte europea dei Diritti dell'Uomo che tiene seduta in assemblea plenaria ;
- c) il termine « Grande Camera » denomina la Grande Camera di diciassette giudici costituita in applicazione dell'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione;
- d) il termine « Sezione » denomina una Camera costituita dalla Corte plenaria per un periodo determinato in virtù dell'articolo 26 b) della Convenzione, e l'espressione « Presidente della Sezione » denomina il giudice eletto Presidente della predetta Sezione dalla Corte plenaria in virtù dell'articolo 26 c) della Convenzione ;
- e) il termine « Camera » denomina una Camera di sette giudici costituita in virtù dell'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione e l'espressione «Presidente della Camera » denomina il giudice che presiede una tale «Camera » ;
- f) il termine « Comitato » denomina un Comitato di tre giudici costituito in applicazione dell'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione ;
- g) il termine « Corte » denomina indifferentemente la Corte plenaria, la Grande Camera, una Sezione, una Camera, un Comitato o il Collegio di cinque giudici menzionato all'articolo 43 paragrafo 2 della Convenzione ;
- h) l'espressione « giudice *ad hoc* » denomina ogni persona, diversa da un giudice eletto, scelta da una Parte contraente in virtù dell'articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione per fare parte della Grande Camera o di una Camera;
- i) i termini « giudice » e « giudici » denominano i giudici eletti dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ed i giudici *ad hoc* ;
- j) l'espressione « giudice relatore » denomina un giudice nominato per assolvere i compiti previsti negli articoli 48 e 49 del presente Regolamento ;
- k) il termine « delegato » denomina un giudice nominato dalla Camera per fare parte di una delegazione ; l'espressione « capo della delegazione » denomina il delegato nominato dalla Camera per guidare la sua delegazione ;
- l) il termine « delegazione » denomina un organo composto da delegati, da membri della cancelleria e da ogni altra persona nominata dalla Camera per assistere la delegazione ;
- m) il termine « cancelliere » denomina, secondo il contesto, il cancelliere della Corte o il cancelliere di una Sezione ;
- n) i termini « parte » e « parti » denominano :
 - le Parti contraenti ricorrenti o convenute ;
 - il ricorrente (persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati) che ha adito la Corte a norma dell'articolo 34 della Convenzione ;
- o) l'espressione « terzo intervenuto » denomina ogni Stato contraente od ogni persona interessata che, come previsto all'articolo 36 paragrafi 1 e 2 della Convenzione, ha esercitato il suo diritto di presentare delle osservazioni scritte e di prendere parte ad un'udienza, o vi è stato invitato;

¹ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

- p) i termini « udienza » e « udienze » denominano i dibattimenti dedicati alla ricevibilità e/o al merito di un ricorso, o ad una domanda di revisione, d'interpretazione o di parere consultivo ;
- q) l'espressione « Comitato dei Ministri » denomina il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ;
- r) i termini « vecchia Corte » e « Commissione » denominano rispettivamente la Corte e la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo costituite in virtù del vecchio articolo 19 della Convenzione.

TITOLO PRIMO: L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

Capitolo PRIMO – I Giudici

Articolo 2 (Calcolo della durata del mandato)

1. La durata del mandato di un giudice eletto è calcolata a decorrere dall'elezione. Tuttavia, se un giudice è rieletto allo spirare del suo mandato, o eletto in sostituzione di un giudice di cui il mandato è scaduto o è prossimo a scadere, la durata del suo mandato è calcolata a decorrere dalla data di quella scadenza.
2. In ottemperanza all'articolo 23 paragrafo 5 della Convenzione, il giudice eletto in sostituzione di un giudice il cui mandato non è scaduto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.
3. In ottemperanza all'articolo 23 paragrafo 7 della Convenzione, il giudice eletto resta in carica fino al momento in cui il suo successore ha prestato il giuramento o reso la dichiarazione prevista nell'articolo 3 del presente Regolamento.

Articolo 3 (Giuramento o dichiarazione solenne)

1. Prima di entrare in servizio, ogni giudice eletto, alla prima seduta della Corte plenaria alla quale è presente dopo la sua elezione o, in caso di necessità, davanti al Presidente della Corte, deve prestare il giuramento o fare la seguente dichiarazione solenne :
« Io giuro » – o « Io dichiaro solennemente » – « che eserciterò le mie funzioni di giudice con onore, indipendenza ed imparzialità, e che osserverò il segreto sulle deliberazioni.»
2. Se ne deve redigere processo-verbale.

Articolo 4 (Incompatibilità)

A norma dell'articolo 21 paragrafo 3 della Convenzione, i giudici non possono esercitare per la durata del loro mandato alcuna attività politica o amministrativa né alcuna attività professionale incompatibile con il loro dovere d'indipendenza e d'imparzialità o con la disponibilità richiesta da un'attività esercitata a tempo pieno. Ogni giudice dichiara al Presidente della Corte ogni attività supplementare. In caso di disaccordo tra quest'ultimo e l'interessato, ogni questione sollevata è decisa dalla Corte plenaria.

Articolo 5 (Precedenza)

1. I giudici eletti prendono posto dopo il Presidente ed i vice-Presidenti della Corte ed i Presidenti delle Sezioni, seguendo la data della loro elezione ; in caso di rielezione, anche



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

se non immediata, viene tenuto conto della durata delle funzioni di giudice eletto esercitate anteriormente dall'interessato.

2. I vice-Presidenti della Corte eletti a questa funzione nella stessa data prendono posto seguendo la durata delle loro funzioni di giudice. In caso d'uguaglianza, prendono posto in base alla loro età. La stessa regola vale per i Presidenti di Sezione.
3. I giudici la cui durata delle funzioni è la stessa prendono posto in base alla loro età.
4. I giudici *ad hoc* prendono posto in base alla loro età, dopo i giudici eletti.

Articolo 6 (Dimissioni)

Le dimissioni di un giudice sono indirizzate al Presidente della Corte, che le trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Sotto riserva dell'applicazione degli articoli 24 paragrafo 4 in fine e 26 paragrafo 3 del presente Regolamento, le dimissioni comportano la vacanza della carica.

Articolo 7 (Revoca)

Un giudice non può essere destituito dalle sue funzioni salvo che gli altri giudici, riuniti in sessione plenaria, decidano, con la maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che egli ha cessato di corrispondere alle condizioni richieste. Egli deve in limine essere sentito dalla Corte plenaria. Ogni giudice può dare impulso alla procedura di revoca.

Capitolo SECONDO ⁽²⁾

PRESIDENZA DELLA CORTE E RUOLO DELL'UFFICIO

Articolo 8 ⁽³⁾ (Elezione del Presidente e dei vice-Presidenti della Corte e dei Presidenti e dei vice- Presidenti delle Sezioni)

1. La Corte plenaria elegge il suo Presidente, i suoi due vice-Presidenti ed i Presidenti delle Sezioni per un periodo di tre anni, senza che questo periodo possa superare la durata del mandato di giudice degli interessati.
2. Ogni Sezione elegge parimenti per un periodo di tre anni un vice-Presidente, che sostituisce il Presidente della Sezione in caso d'impedimento.
3. Un giudice eletto conformemente ai paragrafi 1 o 2 qui sopra può essere rieletto una sola volta allo stesso livello di funzioni. Questa limitazione imposta al numero di mandati non impedisce ad un giudice titolare d'un mandato come sopra descritto alla data d'entrata in vigore ⁽⁴⁾ del presente emendamento all'articolo 8 del Regolamento di essere rieletto una volta allo stesso livello di funzioni.
4. I Presidenti e vice-Presidenti continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'elezione dei loro successori.
5. Le elezioni previste dal presente articolo hanno luogo a scrutinio segreto; vi prendono parte solo i giudici eletti che sono presenti. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta di questi ultimi, si procede ad uno o più turni addizionali di scrutinio fino a quando un candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta. Ad ogni turno, il candidato che ha

² Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

³ Come modificato dalla Corte il 7 novembre 2005.

⁴ dal 1° dicembre 2005.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

raccolto il più basso numero di voti viene eliminato. Se più candidati ottengono ciascuno il più basso numero di voti, viene eliminato il candidato che risulta per ultimo nell'ordine di precedenza a norma dell'articolo 5 del presente Regolamento. In caso di parità di voti tra due candidati all'esito del turno finale di scrutinio, è data preferenza al giudice che ha la precedenza a norma dello stesso articolo 5.

Articolo 9 (Funzioni del Presidente della Corte)

1. Il Presidente della Corte dirige i lavori ed i servizi della Corte. Egli rappresenta la Corte e, segnatamente, ne assicura le relazioni con le autorità del Consiglio d'Europa.
2. Egli presiede le sedute plenarie della Corte, le sedute della Grande Camera e quelle del collegio di cinque giudici.
3. Egli non partecipa all'esame dei casi trattati dalle Camere, salvo che egli non sia il giudice eletto con riferimento ad una Parte contraente interessata.

Articolo 9 A (Ruolo dell'ufficio) ⁽⁵⁾

1. a) La Corte è dotata di un ufficio, composto dal Presidente e dai vice-Presidenti della Corte e dai Presidenti di sezione. Quando un vice-Presidente della Corte o un Presidente di sezione è impossibilitato a partecipare ad una riunione dell'ufficio, egli è sostituito dal vice-Presidente della sezione o, in difetto, dal membro della sezione che prende posto immediatamente dopo di lui, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.
- b) L'ufficio può invitare ad una delle sue riunioni ogni altro membro della Corte od ogni altra persona di cui ritenga necessaria la presenza.
2. L'ufficio è assistito dal cancelliere e dai cancellieri aggiunti.
3. L'ufficio ha il compito di assistere il Presidente nell'assolvimento delle sue funzioni di direzione del lavoro e dei servizi della Corte. A tal fine, il Presidente può sottoporgli ogni questione amministrativa o extragiudiziaria rientrante nella sua competenza.
4. L'ufficio agevola parimenti il coordinamento tra le sezioni della Corte.
5. Il Presidente può consultare l'ufficio prima di emettere delle istruzioni pratiche ai sensi dell'articolo 32 del presente Regolamento e prima di approvare le istruzioni generali disposte dal cancelliere ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 4 del presente Regolamento.
6. L'ufficio su ogni questione può fare rapporto alla Corte plenaria, a cui può parimenti sottoporre proposte.
7. Un resoconto d'ogni riunione dell'ufficio è fatto e distribuito ai giudici nelle due lingue ufficiali della Corte. Il segretario dell'ufficio è designato dal cancelliere d'accordo con il Presidente.

Articolo 10 (Funzioni dei vice-Presidenti della Corte)

I vice-Presidenti della Corte assistono il Presidente della Corte. Essi lo sostituiscono in caso d'impedimento o di vacanza della presidenza, o su sua richiesta. Essi svolgono altresì le funzioni di Presidenti di Sezione.

Articolo 11 (Sostituzione del Presidente e dei vice-Presidenti della Corte)

⁵ Aggiunto dalla Corte il 7 luglio 2003.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

In caso d'impedimento contemporaneo del Presidente e dei vice-Presidenti della Corte, o in caso di vacanza contemporanea delle loro funzioni, la presidenza è assunta da uno dei Presidenti di Sezione o, se nessuno di loro è disponibile, da un altro giudice eletto, seguendo l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 12 (Presidenza delle Sezioni e delle Camere) ⁽⁶⁾

I Presidenti delle Sezioni presiedono le sedute della Sezione e delle Camere di cui fanno parte e dirigono il lavoro delle Sezioni. I vice-Presidenti delle Sezioni li sostituiscono in caso di impedimento o di vacanza della Presidenza della Sezione, o per richiesta del Presidente della Sezione. In difetto, i membri della Sezione e delle Camere li sostituiscono, seguendo l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 13 (Incapacità di presiedere) ⁽⁷⁾

I membri della Corte non possono esercitare le funzioni di Presidente in un caso dove è parte una Parte contraente della quale sono cittadini o con riferimento alla quale sono stati eletti, o in un caso in cui essi tengono la seduta in qualità di giudice designato ai sensi dell'articolo 29 § paragrafo 1 a) o dell'articolo 30 paragrafo 1 del presente Regolamento.

Articolo 14 (Rappresentanza equilibrata dei sessi)

Nelle nomine regolate dal presente capitolo e dal capitolo seguente, la Corte persegue una politica tendente ad assicurare una rappresentanza equilibrata dei sessi.

Capitolo TERZO – LA CANCELLERIA

Articolo 15 (Elezione del Cancelliere)

1. La Corte plenaria elegge il suo cancelliere. I candidati devono godere della più alta considerazione morale e possedere le conoscenze giuridiche, amministrative e linguistiche così come l'esperienza richieste per l'esercizio delle funzioni.
2. Il cancelliere è eletto per un periodo di cinque anni ed è rieleggibile. Egli non può essere destituito dalle sue funzioni salvo che i giudici, riuniti in sessione plenaria, decidano, con la maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che l'interessato ha cessato di corrispondere alle condizioni richieste. Egli deve in limine essere sentito dalla Corte plenaria. Ogni giudice può dare impulso alla procedura di revoca.
3. Le elezioni previste nel presente articolo hanno luogo con scrutinio segreto ; vi prendono parte soltanto i giudici eletti che sono presenti. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta di questi, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è data preferenza dapprima alla candidata, se ve n'è una, e successivamente al candidato più anziano d'età.
4. Prima di entrare in servizio, il cancelliere deve, davanti alla Corte plenaria o, se occorre, davanti il Presidente della Corte, prestare il giuramento o fare la seguente dichiarazione solenne :

⁶ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

⁷ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

« Io giuro » – o « Io dichiaro solennemente » – « che eserciterò in piena lealtà, discrezione e coscienza le funzioni che mi sono state conferite nella mia qualità di cancelliere della Corte europea dei Diritti dell'Uomo. »

Se ne deve redigere processo-verbale.

Articolo 16 (Elezione dei cancellieri aggiunti)

1. La Corte plenaria elegge parimenti due cancellieri aggiunti alle condizioni, nel modo e per la durata definiti nell'articolo precedente. La procedura prevista per la revoca del cancelliere si applica parimenti per la revoca dei cancellieri aggiunti. La Corte consulta in limine il cancelliere.
2. Prima di entrare in servizio, un cancelliere aggiunto deve, davanti la Corte plenaria o, se occorre, davanti al Presidente, prestare un giuramento o fare una dichiarazione simile a quelli previsti per il cancelliere. Se ne deve redigere processo-verbale.

Articolo 17 (Funzioni del Cancelliere)

1. Il cancelliere assiste la Corte nell'assolvimento delle sue funzioni. Egli è responsabile dell'organizzazione e delle attività della cancelleria, sotto l'autorità del Presidente della Corte.
2. Egli ha la custodia degli archivi della Corte e funge da intermediario per le comunicazioni e notificazioni a questa indirizzate, o da questa emananti, in relazione ai casi portati o da portare davanti alla Corte.
3. Il cancelliere, nei limiti del dovere di discrezione proprio delle sue funzioni, risponde alle domande d'informazioni riguardanti l'attività della Corte, segnatamente a quelle della stampa.
4. Delle istruzioni generali preparate dal cancelliere ed approvate dal Presidente della Corte regolano il funzionamento della cancelleria.

Articolo 18 (Organizzazione della cancelleria)

1. La cancelleria si compone delle cancellerie di Sezione, in numero uguale a quello delle Sezioni costituite dalla Corte, e dei servizi necessari per fornire alla Corte le prestazioni amministrative e giuridiche richieste.
2. Il cancelliere di Sezione assiste la Sezione nell'assolvimento delle sue funzioni. Egli può essere assistito da un cancelliere aggiunto di Sezione.
3. I funzionari di cancelleria, ivi compresi i referendari, ma non il cancelliere né i cancellieri aggiunti, sono nominati dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa con l'accordo del Presidente della Corte o del cancelliere che agisce sotto le istruzioni del Presidente.

Capitolo QUARTO – IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

Articolo 19 (Sede della Corte)

1. La sede della Corte è fissata a Strasburgo, sede del Consiglio d'Europa. La Corte può tuttavia, quando lo giudica utile, esercitare le sue funzioni in altri luoghi del territorio degli Stati membri del Consiglio d'Europa.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

2. La Corte può decidere, in ogni stato dell'istruzione di un ricorso, che è necessario che essa stessa o uno o più dei suoi membri procedano ad un'inchiesta o adempiano ad ogni altro compito in altri luoghi.

Articolo 20 (Sessioni plenarie della Corte)

1. Su convocazione del suo Presidente, la Corte si riunisce in sessione plenaria ogni volta che lo richiede l'esercizio delle funzioni che le competono a norma della Convenzione e del presente Regolamento. Il Presidente procede ad uguale convocazione se almeno un terzo dei membri lo richiede, e in ogni caso una volta l'anno per l'esame di questioni amministrative.
2. Il quorum dei due terzi dei giudici eletti nelle funzioni è necessario per il funzionamento della Corte plenaria.
3. Se il quorum non è raggiunto, il Presidente rinvia la seduta.

Articolo 21 (Altre sessioni della Corte)

1. La Grande Camera, le Camere ed i comitati tengono seduta in modo permanente. Tuttavia, su proposta del suo Presidente, la Corte stabilisce ogni anno i periodi delle sessioni.
2. Al di fuori dei predetti periodi, la Grande Camera e le Camere possono essere convocate dal loro Presidente in caso d'urgenza.

Articolo 22 (Deliberazioni)

1. La Corte delibera in camera di consiglio. Le sue deliberazioni rimangono segrete.
2. Solo i giudici prendono parte alle deliberazioni. Sono presenti nella camera di consiglio il cancelliere o la persona nominata per sostituirlo, come pure gli altri funzionari di cancelleria e gli interpreti la cui assistenza appare necessaria. Nessun'altra persona può esservi ammessa salvo che per una decisione speciale della Corte.
3. Prima d'ogni voto su una questione sottoposta alla Corte, il Presidente invita i giudici ad esprimere la loro opinione.

Articolo 23 (Votazioni)

1. Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza dei voti dei giudici presenti. In caso di parità di voti, la votazione è reiterata e, se vi è ancora parità, il voto del Presidente è preponderante. Il presente paragrafo si applica salva disposizione contraria del presente Regolamento.
2. Le decisioni e le sentenze della Grande Camera e delle Camere sono adottate a maggioranza dei giudici effettivi. Le astensioni non sono ammesse per le votazioni definitive riguardanti la ricevibilità o sul merito di un caso.
3. Per norma generale, le votazioni si fanno per alzata di mano. Il Presidente può decidere di procedere ad un voto per appello nominale, nell'ordine inverso di precedenza.
4. Ogni questione che deve essere messa ai voti è formulata in termini precisi.

Articolo 23 A (Decisione per tacito accordo) ⁽⁸⁾

⁸ Aggiunto dalla Corte il 13 dicembre 2004.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Quando è necessario per la Corte di risolvere un punto di procedura od ogni altra questione al di fuori di una riunione programmata, il Presidente può dare istruzioni di far circolare tra i giudici un progetto di decisione e di fissare a questi un termine per la formulazione d'osservazioni. In assenza d'ogni obiezione da parte dei giudici, la proposta è considerata essere stata adottata allo spirare del predetto termine.

Capitolo QUINTO – LE FORMAZIONI

Articolo 24 (Composizione della Grande Camera) ⁽⁹⁾

1. La Grande Camera si compone di diciassette giudici e di almeno tre giudici supplenti.
2. a) Fanno parte della Grande Camera il Presidente ed i vice-Presidenti della Corte, come pure i Presidenti delle Sezioni. Quando un vice-Presidente della Corte o il Presidente di una Sezione non può tenere la seduta nella Grande Camera, egli è sostituito dal vice-Presidente della Sezione interessata.
b) Il giudice eletto con riferimento alla Parte contraente interessata o, all'occorrenza, il giudice designato in virtù dell'articolo 29 o dell'articolo 30 del Regolamento fa parte di diritto della Grande Camera, conformemente all'articolo 27 paragrafi 2 e 3 della Convenzione.
c) Nei casi che le sono deferiti in virtù dell'articolo 30 della Convenzione, la Grande Camera comprende parimenti i membri della Camera che se n'è spogliata.
d) Nei casi che le sono deferiti in virtù dell'articolo 43 della Convenzione, la Grande Camera non comprende alcun giudice che ha partecipato alle sedute della Camera che ha reso la sentenza riguardante il caso così rimesso, ad eccezione del Presidente di questa Camera e del giudice che vi ha partecipato con riferimento alla Parte contraente interessata, né alcun giudice che ha partecipato alle sedute della Camera o delle Camere che si sono pronunciate sulla ricevibilità del ricorso.
e) I giudici ed i giudici supplenti chiamati a completare la Grande Camera ogni volta che un caso le è deferito sono designati tra i restanti giudici mediante estrazione a sorte effettuata dal Presidente della Corte alla presenza del cancelliere. Le modalità dell'estrazione a sorte sono fissate dalla Corte plenaria, che vigila perché sia assicurata una composizione geograficamente equilibrata e riflettente la diversità dei sistemi giuridici esistenti nelle Parti contraenti.
f) Quando essa esamina una domanda di parere consultivo ai sensi dell'articolo 47 della Convenzione, la Grande Camera è costituita conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 a) ed e) del presente articolo.
3. Se dei giudici non possono stare in seduta, essi sono sostituiti dai giudici supplenti seguendo l'ordine di designazione previsto al paragrafo 2 e) del presente articolo.
4. I giudici ed i giudici supplenti designati conformemente alle disposizioni precitate tengono la seduta fino all'esaurimento della procedura. Esaurito il loro mandato, essi continuano a partecipare all'esame del caso se essi ne hanno già preso conoscenza nel merito. Queste disposizioni si applicano parimenti alla procedura relativa ai pareri consultivi.
5. (a) Il collegio di cinque giudici della Grande Camera chiamata ad esaminare una domanda presentata a norma dell'articolo 43 della Convenzione si compone :

⁹ Come modificato dalla Corte l' 8 dicembre 2000, il 13 dicembre 2004, il 04 luglio 2005 ed il 07 novembre 2005 ed il 29 maggio 2006.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

- dal Presidente della Corte; se il Presidente della Corte si trova impedito, egli è sostituito dal vice-Presidente che ha la precedenza;
 - dai Presidenti delle due Sezioni designate a rotazione; se il Presidente di una Sezione così designata si trova impedito, egli è sostituito dal vice-Presidente della Sezione;
 - da due giudici designati a rotazione tra i giudici eletti in seno alle restanti Sezioni per far parte del collegio per un periodo di sei mesi ;
 - da almeno due giudici supplenti designati a rotazione tra i giudici eletti in seno alle Sezioni per far parte del collegio per un periodo di sei mesi ;
- (b) Quando esamina una domanda di rinvio, il collegio non include alcun giudice che ha preso parte all'esame della ricevibilità o del merito del caso in questione.
- (c) Un giudice eletto con riferimento ad una Parte contraente interessata ad una domanda di rinvio o cittadino di una tale Parte non può tenere la seduta nel collegio quando questo esamina la domanda. Parimenti, un giudice eletto designato dalla Parte contraente interessata in virtù degli articoli 29 o 30 del Regolamento non può partecipare all'esame della domanda.
- (d) Se un membro del collegio si trova impedito per uno dei motivi indicati nelle lettere b) o c) , egli è sostituito da un giudice supplente designato a rotazione tra i giudici eletti in seno alle Sezioni per far parte del collegio per un periodo di sei mesi.

Articolo 25 (Costituzione delle Sezioni)

1. Le Camere previste nell'articolo 26 b) della Convenzione (e denominate « Sezioni » nel presente Regolamento) sono costituite dalla Corte plenaria, per proposta del Presidente, per un periodo di tre anni a decorrere dall'elezione dei titolari di funzioni presidenziali previsti all'articolo 8 del presente Regolamento. Vi devono essere almeno quattro Sezioni.
2. Ogni giudice è membro di una Sezione. La composizione delle Sezioni deve essere equilibrata tanto dal punto di vista geografico che dal punto di vista della rappresentanza dei sessi e tener conto dei differenti sistemi giuridici esistenti nelle Parti contraenti.
3. Quando un giudice cessa di fare parte della Corte prima della scadenza del periodo per il quale la Sezione è stata costituita, il suo successore alla Corte lo sostituisce come membro della Sezione.
4. Il Presidente della Corte può eccezionalmente procedere a delle modificazioni nella composizione delle Sezioni se le circostanze lo richiedono.
5. Per proposta del Presidente, la Corte plenaria può costituire una Sezione supplementare.

Articolo 26 (Costituzione delle Camere) ⁽¹⁰⁾

1. Le Camere di sette giudici previste all'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione per esaminare i casi portati davanti alla Corte sono costituite come segue a partire dalle Sezioni.
- a) Salva la riserva del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 28 paragrafo 4, ultima frase, del presente Regolamento, per ciascun caso la Camera comprende il Presidente della Sezione ed il giudice eletto con riferimento ad ogni Parte contraente interessata. Se quest'ultimo non è membro della Sezione cui il ricorso è stato assegnato in ottemperanza agli articoli 51 o 52 del presente Regolamento, egli vi partecipa come membro di diritto

¹⁰ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

della Camera, conformemente all'articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione. L'articolo 29 del presente Regolamento si applica se il predetto giudice non può tenere la seduta o si astiene.

- b) Gli altri membri della Camera sono nominati dal Presidente della Sezione, secondo un sistema di rotazione, tra i membri della Sezione.
 - c) I membri della Sezione che non sono nominati dalla sorte partecipano alla trattazione del caso in qualità di supplenti.
2. Il giudice eletto con riferimento ad ogni Parte contraente interessata, o, all'occorrenza, il giudice eletto o *ad hoc* designato conformemente agli articoli 29 o 30 del presente Regolamento, può essere dispensato dal Presidente della Camera di assistere alle riunioni dedicate alle questioni preparatorie o procedurali. Ai fini di tali riunioni, la Parte contraente interessata sarà presunta aver designato in vece ed al posto del giudice in questione, conformemente all'articolo 29 paragrafo 1 del presente Regolamento, il primo giudice supplente.
 3. Anche dopo la fine del suo mandato, il giudice continua a giudicare i casi per i quali ha partecipato all'esame del merito.

Articolo 27 (Comitati)

1. Sono costituiti Comitati di tre giudici appartenenti alla stessa Sezione, in applicazione dell'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione. Dopo aver consultato i Presidenti delle Sezioni, il Presidente della Corte decide del numero dei Comitati da creare.
2. I Comitati sono costituiti per un periodo di dodici mesi, per rotazione tra i membri di ciascuna Sezione escluso il Presidente.
3. I membri della Sezione che non sono membri di un Comitato possono essere chiamati a sostituire i membri che sono impediti a tenere la seduta.
4. Ciascun Comitato è presieduto dal membro che ha la precedenza in seno alla Sezione.

Articolo 28 (Impedimento, astensione o dispensa) ⁽¹¹⁾

1. Ogni giudice impedito a partecipare alle sedute per le quali è convocato, lo comunica nel più breve termine, al Presidente della Camera.
2. Nessun giudice può partecipare all'esame di un caso:
 - a) se egli ha un interesse personale in questo, ad esempio per il fatto di un legame coniugale o di parentela, di un altro legame di prossima parentela, di uno stretto legame personale o professionale, o di un legame di subordinazione con una qualsiasi delle parti;
 - b) se egli è in precedenza intervenuto nel caso, sia come agente, avvocato o consulente di una parte o di una persona avente un interesse nel caso, sia, a livello nazionale o a livello internazionale, come membro di un'altra giurisdizione o di una commissione d'inchiesta, o a qualsiasi altro titolo.
 - c) se, allorquando è giudice *ad hoc* o giudice eletto cessato che continua a tenere la seduta ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 3 del presente Regolamento, egli s'impegna in un'attività politica o amministrativa, o in un'attività professionale incompatibile con la sua indipendenza o con la sua imparzialità;

¹¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002 e il 13 dicembre 2004.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

- d) se egli ha espresso in pubblico, attraverso i media, in iscritto, con azioni pubbliche o con ogni altro mezzo, opinioni che sono oggettivamente di natura tale da nuocere alla sua imparzialità;
- e) se, per qualsiasi altra ragione, la sua indipendenza o la sua imparzialità possono legittimamente essere messe in dubbio.
3. Se un giudice si astiene per una delle predette ragioni, o per una ragione speciale, egli ne informa il Presidente della Camera, che lo dispensa dal tenere la seduta.
4. Se il giudice interessato o il Presidente della Camera sono titubanti circa l'esistenza o meno di una delle cause d'astensione enumerate nel paragrafo 2 del presente articolo, decide la Camera. Essa ascolta il giudice interessato, poi delibera e vota senza la sua presenza. Ai fini delle deliberazioni e voto in questione, l'interessato è sostituito dal primo giudice supplente della Camera. Parimenti avviene se il giudice tiene seduta con riferimento ad una Parte contraente interessata, in tale caso quest'ultima è considerata aver designato il primo giudice supplente per partecipare in qualità di giudice in sua vece e posto, conformemente all'articolo 29 paragrafo 1 del presente Regolamento.
5. Le precedenti disposizioni si applicano parimenti per la partecipazione di un giudice ad un comitato, restando inteso che la notifica prevista ai paragrafi 1 e 3 è indirizzata al Presidente della sezione.

Articolo 29 (Giudici *ad hoc*) ⁽¹²⁾

1. a) Se il giudice eletto con riferimento ad una Parte contraente interessata si trova impedito, si astiene o è dispensato, o in mancanza di tale giudice, il Presidente della Camera invita la predetta Parte a fargli conoscere entro trenta giorni se essa intende nominare per tenere la seduta sia un altro giudice eletto, sia un giudice *ad hoc*, e, in caso affermativo, ad indicare nello stesso tempo il nominativo della persona designata.
- b) La stessa regola si applica se la persona così designata si trova impedita o si astiene.
- c) Un giudice *ad hoc* deve essere in possesso delle qualifiche richieste dall'articolo 21 paragrafo 1 della Convenzione, non essere impedito di tenere la seduta nella causa per uno qualsiasi dei motivi menzionati all'articolo 28 del presente Regolamento ed essere ugualmente in grado di soddisfare alle esigenze di disponibilità e di presenza enunciate nel paragrafo 5 del presente articolo.
2. La Parte contraente interessata si considera rinunciataria al suo diritto di nomina se essa non risponde entro i trenta giorni o prima dello spirare della proroga di quel termine che il Presidente della Camera può averle accordato. Essa è parimenti considerata di aver rinunciato al suo diritto se designa per due volte come giudice *ad hoc* una persona che non corrisponde alle condizioni enunciate nel paragrafo 1) c del presente articolo.
3. Il Presidente della Camera può decidere che la Parte contraente interessata non sarà invitata ad effettuare la designazione prevista nel paragrafo 1 a) del presente articolo fino al momento in cui le sarà data conoscenza del ricorso in virtù dell'articolo 54 paragrafo 2 del presente Regolamento. In tale caso, e nell'attesa della sua designazione di un giudice, la Parte contraente interessata sarà considerata di aver designato il primo giudice supplente per tenere la seduta in vece ed al posto del giudice eletto.

¹² Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

4. All'apertura della prima seduta consacrata all'esame del caso dopo la sua nomina, il giudice *ad hoc* presta il giuramento o fa la dichiarazione solenne prevista dall'articolo 3 del presente Regolamento. Se ne deve redigere processo-verbale.
5. I giudici *ad hoc* devono tenersi a disposizione della Corte e, con riserva dell'articolo 26 paragrafo 2 del presente Regolamento, assistere alle riunioni della Camera.

Articolo 30 (Comunanza di interesse) ⁽¹³⁾

1. Se due o più Parti contraenti ricorrenti o convenute hanno un interesse comune, il Presidente della Camera può invitarle a mettersi d'accordo per nominare, in qualità di giudice della comunanza d'interesse, uno solo dei giudici eletti in loro riferimento, che sarà chiamato di diritto a tenere la seduta; in mancanza d'accordo, egli estrae a sorte tra i giudici proposti quello che terrà la seduta in qualità di giudice della comunanza d'interesse.
2. Il Presidente della Camera può decidere di invitare le Parti contraenti interessate a procedere alla designazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo solo dopo che il ricorso sia portato a conoscenza delle Parti contraenti convenute conformemente all'articolo 54 paragrafo 2 del presente Regolamento.
3. In caso di contestazione sull'esistenza di una comunanza d'interesse o su ogni altra questione connessa, decide la Camera, all'occorrenza dopo aver raccolto le osservazioni scritte delle Parti contraenti interessate.

TITOLO SECONDO: PROCEDURA

Capitolo PRIMO – NORME GENERALI

Articolo 31 (Possibilità di deroghe particolari)

Le disposizioni del presente titolo non sono di ostacolo a che la Corte vi deroghi per l'esame di un caso particolare dopo aver consultato le parti per quanto occorra.

Articolo 32 (Istruzioni pratiche)

Il Presidente della Corte può emanare delle istruzioni pratiche, segnatamente in relazione a questioni quali la comparizione alle udienze ed il deposito d'osservazioni scritte o d'altri documenti.

Articolo 33 (Pubblicità dei documenti) ⁽¹⁴⁾

1. Tutti i documenti depositati in cancelleria dalle parti o dai terzi intervenuti con riferimento ad un ricorso, ad eccezione di quelli presentati nell'ambito delle trattative condotte nella prospettiva di raggiungere un regolamento amichevole come previsto dall'articolo 62 del presente Regolamento, sono accessibili al pubblico, secondo le modalità pratiche stabilite dal cancelliere, salvo che il Presidente della Camera non decida diversamente per le ragioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo, sia d'ufficio, sia ad istanza di una parte o d'ogni altra persona interessata.

¹³ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

¹⁴ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002, il 7 luglio 2003 e il 4 luglio 2005 ed il 14 maggio 2007.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

2. L'accesso del pubblico ad un documento o ad una parte di un documento può essere vietato nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal Presidente della Camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicità potrebbe per sua natura pregiudicare gli interessi della giustizia.
3. Ogni domanda di riservatezza formulata a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere motivata e precisare se essa riguarda tutti i documenti o soltanto una parte di essi.
4. Le decisioni e le sentenze della Camera sono accessibili al pubblico. La Corte rende periodicamente accessibili al pubblico delle informazioni generali sulle decisioni adottate dai comitati in virtù dell'articolo 53 paragrafo 2 del presente Regolamento.

Articolo 34 (Utilizzazione delle lingue) ⁽¹⁵⁾

1. Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l'inglese.
2. Quando è presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, tutte le comunicazioni con il ricorrente o con il suo rappresentante e tutte le osservazioni orali o scritte presentate dal ricorrente o dal suo rappresentante, se esse non si fanno o non sono redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti fino a che il ricorso non è stato portato alla conoscenza di una Parte contraente in virtù del presente Regolamento. Se una Parte contraente è informata di un ricorso o se un ricorso è portato alla sua conoscenza in virtù del presente Regolamento, il ricorso ed i suoi allegati devono esserle comunicati nella lingua in cui il ricorrente li ha depositati in cancelleria.
3. a) Tutte le comunicazioni con il ricorrente o il suo rappresentante e tutte le osservazioni orali o scritte presentate dal ricorrente o dal suo rappresentante che si riferiscono ad un'udienza, o che intervengono dopo che il caso è stato portato alla conoscenza di una Parte contraente, devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, salvo che il Presidente della Camera conceda l'autorizzazione di continuare ad utilizzare la lingua ufficiale di una Parte contraente.
b) Se tale autorizzazione è accordata, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie al fine dell'interpretazione o della traduzione, integrale o parziale, in francese o in inglese delle osservazioni orali o scritte del ricorrente quando il Presidente della Camera ritiene tale misura nell'interesse della buona conduzione della procedura.
c) Eccezionalmente, il Presidente della Camera può subordinare la concessione dell'autorizzazione alla condizione che il ricorrente sopporti un tutto o in parte le spese così cagionate.
d) Salva contraria decisione del Presidente della Camera, ogni decisione adottata in virtù delle disposizioni di cui sopra del presente paragrafo rimane applicabile a tutte le successive fasi della procedura, ivi comprese quelle conseguenti alla presentazione di una domanda di rinvio alla Grande Camera o di una domanda d'interpretazione o di revisione della sentenza ai sensi rispettivamente degli articoli 73, 79 e 80 del presente Regolamento.

¹⁵ Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

4. a) Tutte le comunicazioni con una Parte contraente che è parte nella controversia e tutte le osservazioni orali o scritte provenienti da tale Parte devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali della Corte. Il Presidente della Camera può autorizzare la Parte contraente interessata ad impiegare la sua lingua ufficiale o una delle sue lingue ufficiali per le sue osservazioni, orali o scritte.
- b) Se tale autorizzazione è accordata, la parte che l'ha sollecitata deve
 - i) depositare una traduzione in francese o in inglese delle osservazioni scritte entro un termine che spetta al Presidente della Camera di fissare, mantenendo il cancelliere la possibilità di adottare le disposizioni necessarie per far tradurre il documento a spese della Parte convenuta se questa ultima non ha fornito la traduzione nel termine impartito.
 - ii) sostenere le spese afferenti all'interpretazione in francese o in inglese delle sue osservazioni orali, incaricandosi il cancelliere di adottare le disposizioni necessarie per garantire tale interpretazione.
- c) Il Presidente della Camera può ingiungere ad una Parte contraente che è parte nella controversia di fornire entro un determinato termine una traduzione o un riassunto in francese o in inglese dell'insieme o d'alcuni allegati alle sue osservazioni scritte o d'ogni altro atto pertinente, o degli estratti di questi documenti.
- d) I capoversi che precedono del presente paragrafo si applicano anche , *mutatis mutandis*, ai terzi intervenuti ai sensi dell'articolo 44 del presente Regolamento ed all'impiego di una lingua non ufficiale da parte di un terzo intervenuto.
5. Il Presidente della Camera può invitare la Parte contraente convenuta a fornire una traduzione delle sue osservazioni scritte nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali, al fine di facilitarne la comprensione per il ricorrente.
6. Ogni testimone, esperto o altra persona che compare davanti la Corte può usare la sua propria lingua se non ha una conoscenza sufficiente di alcuna delle due lingue ufficiali. In questo caso, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie al fine dell'interpretazione e della traduzione.

Articolo 35 (Rappresentanza delle Parti contraenti)

Le Parti contraenti sono rappresentate da agenti, che possono farsi assistere da avvocati e consulenti.

Articolo 36 (Rappresentanza dei ricorrenti) ⁽¹⁶⁾

1. Le persone fisiche, organizzazioni non governative e gruppi di privati previsti dall'articolo 34 della Convenzione possono inizialmente presentare dei ricorsi agendo sia personalmente, sia per il tramite di un rappresentante.
2. Dopo che il ricorso è stato notificato alla Parte contraente convenuta come previsto dall'articolo 54 paragrafo 2 b) del presente Regolamento, il ricorrente deve essere rappresentato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, salva decisione contraria del Presidente della Camera.
3. Il ricorrente deve essere così rappresentato ad ogni udienza fissata dalla Camera, tranne se il Presidente della Camera autorizzi eccezionalmente il ricorrente ad esporre egli stesso la sua

¹⁶ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

causa, con riserva, all'occorrenza, che egli sia assistito da un avvocato o da un altro rappresentante autorizzato.

4. a) Il rappresentante che agisce per conto del ricorrente ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo deve essere un avvocato abilitato ad esercitare la professione in una qualsiasi delle Parti contraenti e residente sul territorio di una di loro, o un'altra persona autorizzata dal Presidente della Camera.
- b) In circostanze eccezionali ed in ogni momento della procedura, il Presidente della Camera, quando ritiene che le circostanze o la condotta dell'avvocato o dell'altra persona nominata conformemente al comma precedente lo giustificano, può decidere che quest'avvocato o questa persona non può più rappresentare o assistere il ricorrente e che quest'ultimo deve cercarsi un altro rappresentante.
5. a) L'avvocato o l'altro rappresentante autorizzato del ricorrente, o quest'ultimo se chiede di poter assumere personalmente la difesa dei suoi interessi, devono, anche se ottengono l'autorizzazione prevista al comma b) qui sopra, avere una comprensione sufficiente di una delle lingue ufficiali della Corte.
- b) Se essi non hanno una spigliatezza sufficiente per esprimersi in una delle lingue ufficiali della Corte, il Presidente della Camera può, ai sensi dell'articolo 34 paragrafo 3 del presente Regolamento, concedere loro l'autorizzazione ad utilizzare una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti.

Articolo 37 (Comunicazioni, notificazioni e citazioni) ⁽¹⁷⁾

1. Le comunicazioni e notificazioni indirizzate agli agenti o avvocati delle parti sono repute indirizzate alle parti.
2. Se, per una comunicazione, notificazione o citazione destinata alle persone diverse dagli agenti o avvocati delle parti, la Corte reputa necessaria la cooperazione del governo dello Stato sul territorio del quale la comunicazione, notificazione o citazione deve produrre effetti, il Presidente della Corte si rivolge direttamente a quel governo per ottenere le agevolazioni necessarie.

Articolo 38 (Osservazioni scritte)

1. Non si possono depositare osservazioni scritte o altri documenti oltre il termine fissato dal Presidente della Camera o dal giudice relatore, secondo il caso, in ottemperanza al presente Regolamento. Le osservazioni scritte o altri documenti depositati fuori di tale termine o ignorando un'istruzione pratica emanata a norma dell'articolo 32 del presente Regolamento non possono essere inseriti nel fascicolo di causa, salva decisione contraria del Presidente della Camera.
2. E' la data certificata della spedizione del documento o, in difetto, la data di ricevimento in cancelleria che viene presa in considerazione per il calcolo del termine previsto al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 38 A (Esame delle questioni di procedura) ⁽¹⁸⁾

¹⁷ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

¹⁸ Aggiunto dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Le questioni di procedura che rendono necessaria una decisione della Camera sono trattate al momento dell'esame del caso, salva decisione contraria del Presidente della Camera.

Articolo 39 (Provvedimenti interinali) ⁽¹⁹⁾

1. La Camera o, occorrendo, il suo Presidente può, sia su istanza di una parte o d'ogni altra persona interessata, sia d'ufficio, indicare alle parti tutti i provvedimenti interinali che reputano debbano essere adottati nell'interesse delle parti o del buono svolgimento della procedura.
2. Il Comitato dei Ministri n'è informato.
3. La Camera può invitare le parti a fornirle delle informazioni su ogni questione relativa all'attuazione dei provvedimenti interinali da lei indicati.

Articolo 40 (Comunicazione in via d'urgenza di un ricorso)

In caso d'urgenza, riservato ogni altro provvedimento procedurale, il cancelliere può, con l'autorizzazione del Presidente della Camera e con ogni mezzo disponibile, informare una Parte contraente interessata dell'introduzione di un ricorso e dell'oggetto sommario di questo.

Articolo 41 (Ordine di trattazione dei ricorsi) ⁽²⁰⁾

I ricorsi sono trattati seguendo l'ordine nel quale si trovano pronti per l'esame. La Camera o il suo Presidente può tuttavia decidere di trattare un ricorso con priorità.

Articolo 42 (vecchio articolo 43) (Riunione ed esame simultaneo dei ricorsi)

1. La Camera può, ad istanza delle parti o d'ufficio, ordinare la riunione di due o più ricorsi.
2. Il Presidente della Camera può, dopo avere consultato le parti, ordinare che sia proceduto simultaneamente all'istruzione di ricorsi attribuiti alla stessa Camera, senza pregiudicare la decisione della Camera sulla riunione dei ricorsi.

Articolo 43 (vecchio articolo 44) (Cancellazione dal ruolo e reinscrizione nel ruolo) ⁽²¹⁾

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo nelle condizioni dell'articolo 37 della Convenzione.
2. Quando una Parte contraente ricorrente fa conoscere al cancelliere la sua intenzione di rinunciare all'azione, la Camera può cancellare il ricorso dal ruolo della Corte conformemente all'articolo 37 della Convenzione se l'altra Parte contraente o le altre Parti contraenti interessate al caso accettano la rinuncia.
3. La decisione di cancellare dal ruolo un ricorso dichiarato ricevibile riveste la forma di una sentenza. Divenuta definitiva la sentenza, il Presidente della Camera lo comunica al Comitato dei Ministri per permettergli di sorvegliare, in ottemperanza all'articolo 46 paragrafo 2 della Convenzione, l'esecuzione degli impegni ai quali può essere subordinata la rinuncia, il regolamento amichevole o la soluzione della controversia.

¹⁹ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

²⁰ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

²¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002 e le 7 luglio 2003.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

4. Quando un ricorso è stato cancellato dal ruolo, le spese sono rimesse all'apprezzamento della Corte. Se sono state liquidate con una decisione di cancellazione dal ruolo di un ricorso che non è stato dichiarato ricevibile, il Presidente della Camera trasmette la decisione al Comitato dei Ministri.
5. La Corte può decidere la reinscrizione nel ruolo di un ricorso se essa reputa che delle circostanze eccezionali lo giustifichino.

Articolo 44 (Intervento di terzi) ⁽²²⁾

1. a) Quando un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione è portato alla conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù dell'articolo 54 paragrafo 2 b) del presente Regolamento, il cancelliere comunica contestualmente una copia del ricorso ad ogni altra Parte contraente di cui un ricorrente in causa sia cittadino. Egli notifica anche, se del caso, a tale Parte contraente la decisione di tenere un'udienza nella causa.
b) Se una Parte contraente desidera esercitare il diritto riconosciuto dall'articolo 36 paragrafo 1 della Convenzione di presentare delle osservazioni scritte o di prendere parte ad un'udienza, essa deve darne notizia per iscritto al cancelliere al più tardi dodici settimane dopo la comunicazione o la notificazione previste al comma che precede. Il Presidente della Camera può, in via eccezionale, fissare un ulteriore termine.
2. a) Dopo che il ricorso è portato alla conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù dell'articolo 51 paragrafo 1 o dell'articolo 54 paragrafo 2 b) del presente Regolamento, il Presidente della Camera può, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, come previsto dall'articolo 36 paragrafo 2 della Convenzione, invitare o autorizzare ogni Parte contraente non parte nella procedura, od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare delle osservazioni scritte o, in circostanze eccezionali, a prendere parte all'udienza.
b) Le domande d'autorizzazione a tal fine devono essere debitamente motivate e presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali, come imposto dall'articolo 34 paragrafo 4 del presente Regolamento, al più tardi dodici settimane dopo che il ricorso è stato portato alla conoscenza della Parte contraente convenuta. Il Presidente della Camera può, in via eccezionale, fissare un ulteriore termine.
3. a) Con riferimento ai casi che devono essere esaminati dalla Grande Camera, i termini prescritti nei paragrafi precedenti decorrono dalla notificazione alle parti della decisione adottata dalla Camera in virtù dell'articolo 72 paragrafo 1 del presente Regolamento per la rimessione in favore della Grande Camera, o dalla decisione adottata dal collegio della Grande Camera in virtù dell'articolo 73 paragrafo 2 del presente Regolamento di accogliere la domanda di rinvio davanti alla Grande Camera presentata da una parte.
b) I termini fissati nel presente articolo possono eccezionalmente essere prorogati dal Presidente della Camera se sono prospettati argomenti sufficienti per giustificare una simile misura.
4. L'invito o l'autorizzazione menzionati al paragrafo 2 a) del presente articolo sono corredati delle condizioni, ivi compreso il termine, fissate dal Presidente della Camera. In caso di non rispetto di queste condizioni, il Presidente può decidere di non inserire le osservazioni

²² Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

nel fascicolo di causa o di limitare la partecipazione all'udienza nella misura che egli reputa appropriata.

5. Le osservazioni scritte presentate in ottemperanza al presente articolo devono essere redatte in una delle lingue ufficiali, come previsto dall'articolo 34 paragrafo 4 del presente Regolamento. Il cancelliere le trasmette alle parti, che, con riserva delle condizioni, ivi compreso il termine, fissate dal Presidente della Camera, sono autorizzate a rispondervi per iscritto o, all'occorrenza, in udienza.

Articolo 44 A (Obbligo di cooperare con la Corte) ⁽²³⁾

Le parti hanno l'obbligo di cooperare pienamente nella conduzione della procedura ed, in particolare, di adottare le disposizioni in loro potere che la Corte ritiene necessarie per la buona amministrazione della giustizia. Questo obbligo si applica parimenti, all'occorrenza, alle Parti contraenti che non sono parti nella procedura.

Articolo 44 B (Non rispetto di un'ordinanza della Corte) ⁽²⁴⁾

Quando una parte non ottempera ad un'ordinanza della Corte riguardante la condotta della procedura, il Presidente della Camera può adottare ogni misura che egli ritiene appropriata.

Articolo 44 C (Mancanza di partecipazione effettiva) ⁽²⁵⁾

1. Quando una parte omette di presentare le prove o le informazioni richieste dalla Corte o di divulgare di sua propria volontà delle informazioni pertinenti, o quando essa dimostra diversamente una mancanza di partecipazione effettiva alla procedura, la Corte può trarre dal suo comportamento le conclusioni che ritiene appropriate.
2. L'astensione o il rifiuto da parte di una Parte contraente convenuta di partecipare effettivamente alla procedura non costituisce di per sé per la Camera una ragione per interrompere l'esame del ricorso.

Articolo 44 D (Osservazioni fuori luogo formulate da una parte) ⁽²⁶⁾

Se il rappresentante di una parte formula delle osservazioni abusive, frivole, vessatorie, ingannatrici o prolisse, il Presidente della Camera può escluderlo dalla procedura, rifiutare di ammettere in tutto o in parte le osservazioni in causa od emettere ogni ordinanza che egli ritiene appropriata, senza pregiudizio dell'articolo 35 paragrafo 3 della Convenzione.

Articolo 44 E (Non mantenimento di un ricorso) ⁽²⁷⁾

Come lo prevede l'articolo 37 paragrafo 1 a) della Convenzione, se una Parte contraente ricorrente o un individuo ricorrente non intende più mantenere il suo ricorso, la Camera può cancellarlo dal ruolo della Corte, conformemente all'articolo 43 del presente Regolamento.

Capitolo SECONDO - L'INTRODUZIONE DELL'ISTANZA

²³ Aggiunto dalla Corte il 13 dicembre 2004.

²⁴ Aggiunto dalla Corte il 13 dicembre 2004.

²⁵ Aggiunto dalla Corte il 13 dicembre 2004.

²⁶ Aggiunto dalla Corte il 13 dicembre 2004.

²⁷ Aggiunto dalla Corte il 13 dicembre 2004.

Articolo 45 (Firme)

1. Ogni ricorso formulato a norma degli articoli 33 o 34 della Convenzione deve essere presentato per iscritto e firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante.
2. Quando il ricorso è presentato da un'organizzazione non governativa o da un gruppo di privati, è firmato dalle persone abilitate a rappresentare l'organizzazione o il gruppo. La Camera o il Comitato interessati decide ogni questione riguardante l'accertamento se le persone che hanno firmato un ricorso avevano i poteri per farlo.
3. Quando un ricorrente è rappresentato in ottemperanza all'articolo 36 del presente Regolamento, il suo o i suoi rappresentanti devono produrre una procura o un mandato per iscritto.

Articolo 46 (Contenuto di un ricorso statale)

La o le Parti contraenti che desiderano introdurre un ricorso davanti la Corte a norma dell'articolo 33 della Convenzione ne depositano il testo in cancelleria indicando :

- a) il nome della Parte contraente contro la quale il ricorso è diretto ;
- b) un'esposizione dei fatti ;
- c) un'esposizione della o delle violazioni allegate della Convenzione e delle argomentazioni pertinenti ;
- d) un'esposizione sull'osservanza dei criteri di ricevibilità (esaurimento delle vie di ricorso interne ed osservanza del termine di sei mesi) enunciati nell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione;
- e) l'oggetto del ricorso e le grandi linee della o delle domande d'equa soddisfazione eventualmente formulate a norma dell'articolo 41 della Convenzione per conto della o delle parti presumibilmente lese;
- f) i nomi e l'indirizzo della o delle persone nominate come agenti ; ed allegandone
- g) le copie di tutti i documenti pertinenti ed in particolare delle decisioni, giudiziarie o diverse, concernenti l'oggetto del ricorso.

Articolo 47 (Contenuto di un ricorso individuale) ⁽²⁸⁾

1. Ogni ricorso depositato a norma dell'articolo 34 della Convenzione è presentato sul formulario fornito dalla cancelleria, salvo che il Presidente della Sezione interessata decida altrimenti. Il formulario indica :
 - a) i nomi, data di nascita, nazionalità, sesso, professione ed indirizzo del ricorrente ;
 - b) all'occorrenza, i nomi, professione ed indirizzo del suo rappresentante ;
 - c) la o le Parti contraenti contro di cui il ricorso è indirizzato ;
 - d) un'esposizione succinta dei fatti ;
 - e) un'esposizione succinta della o delle pretese violazioni della Convenzione e delle argomentazioni pertinenti ;
 - f) un'esposizione succinta concernente il rispetto da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati nell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne ed osservanza del termine di sei mesi) ;
 - g) l'oggetto del ricorso;

²⁸ Come modificato dalla Corte il 17 giugno, 8 luglio 2002, 11 dicembre 2007 e 22 settembre 2008.

ed è corredato :

- h) dalle copie di tutti i documenti pertinenti ed in particolare delle decisioni, giudiziarie o diverse, concernenti l'oggetto del ricorso.
2. Il ricorrente deve inoltre :
 - a) fornire tutti gli elementi, segnatamente i documenti e le decisioni citati al paragrafo 1 h) del presente articolo, che consentano di stabilire che sono soddisfatte le condizioni di ricevibilità enunciate nell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne ed osservanza del termine di sei mesi) ;
 - b) far sapere se egli ha sottoposto le sue doglianze ad un'altra autorità internazionale d'indagine o di composizione.
3. Il ricorrente che non desidera che la sua identità sia rivelata deve precisarlo e fornire un'esposizione delle ragioni che giustificano una deroga alla regola normale di pubblicità della procedura davanti la Corte. Il Presidente della Camera può autorizzare l'anonimato o decidere di concederlo d'ufficio.
4. In caso di non rispetto degli obblighi elencati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il ricorso può non essere esaminato dalla Corte.
5. Ai fini dell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione, come regola generale il ricorso si considera presentato alla data della prima comunicazione del ricorrente che espone – anche sommariamente – l'oggetto del ricorso. La Corte, se lo ritiene giustificato, può tuttavia decidere di considerare una diversa data.
6. Il ricorrente deve informare la Corte d'ogni cambiamento d'indirizzo e d'ogni fatto pertinente per l'esame del suo ricorso.

Capitolo TERZO - I GIUDICI RELATORI

Articolo 48 (Ricorsi statali) ⁽²⁹⁾

1. Quando la Corte è adita a norma dell'articolo 33 della Convenzione, la Camera costituita per esaminare il caso nomina giudice (i) relatore (i) uno o più dei suoi membri che incarica di presentare un rapporto sulla ricevibilità , dopo il ricevimento delle osservazioni delle Parti contraenti interessate.
2. Il o i giudici relatori presentano alla Camera i rapporti, i progetti di testi e gli altri documenti che possono essere d'ausilio ad essa ed al suo Presidente per l'assolvimento delle loro funzioni.

Articolo 49 (Ricorsi individuali) ⁽³⁰⁾

1. Quando gli elementi presentati dal ricorrente sono di per sé sufficienti a rilevare che il ricorso è irricevibile o che dovrebbe essere cancellato dal ruolo, questo è esaminato da un Comitato, salva una speciale ragione per procedere diversamente.
2. Quando la Corte è investita a norma dell'articolo 34 della Convenzione, ed il ricorso sembra giustificare un esame da parte di una Camera, il Presidente della Sezione cui il caso è attribuito nomina il giudice che esaminerà il ricorso in qualità di giudice relatore.
3. Nel corso del suo esame, il giudice relatore :

²⁹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

³⁰ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002 e 4 luglio 2005.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

- a). può domandare alle parti di sottoporre, entro un determinato termine, tutti i chiarimenti relativi ai fatti, tutti i documenti od ogni altro elemento che giudica pertinenti ;
- b). decide sulla questione se il ricorso deve essere esaminato da un Comitato o da una Camera, essendo consapevole che il Presidente della Sezione può ordinare che il caso sia rimesso ad una Camera.
- c) sottopone i rapporti, i progetti di testi e gli altri documenti che possono essere d'ausilio alla Camera o al suo Presidente per assolvere le loro funzioni.

Articolo 50 (Procedura davanti alla Grande Camera)

Quando un caso è stato deferito alla Grande Camera a norma dell'articolo 30 o dell'articolo 43 della Convenzione, il Presidente della Grande Camera nomina come giudice(i) relatore(i) uno o – nel caso di un ricorso statale – uno o più dei suoi membri.

Capitolo QUARTO – LA PROCEDURA DI ESAME DELLA RICEVIBILITA'

Ricorsi statali

Articolo 51 (Attribuzione dei ricorsi e procedura conseguente) ⁽³¹⁾

1. Quando un ricorso è presentato a norma dell'articolo 33 della Convenzione, il Presidente della Corte lo porta immediatamente alla conoscenza della Parte contraente convenuta e l'assegna ad una delle Sezioni.
2. In ottemperanza all'articolo 26 paragrafo 1 a) del presente Regolamento, i giudici eletti con riferimento alle Parti contraenti ricorrenti e convenute fanno parte di pieno diritto della Camera costituita per esaminare il caso. L'articolo 30 del presente Regolamento si applica se il ricorso è stato presentato da più Parti contraenti o se dei ricorsi aventi lo stesso oggetto e presentati da più Parti contraenti sono esaminati congiuntamente in applicazione dell'articolo 42 del presente Regolamento.
3. Dopo che il caso è assegnato ad una Sezione, il Presidente della Sezione costituisce la Camera in ottemperanza all'articolo 26 paragrafo 1 del presente Regolamento ed invita la Parte contraente convenuta a presentare per iscritto le sue osservazioni sulla ricevibilità del ricorso. Il cancelliere comunica le osservazioni così ottenute alla Parte contraente ricorrente, che può presentare per iscritto delle osservazioni in replica.
4. Prima che intervenga la decisione sulla ricevibilità del ricorso, la Camera o il suo Presidente possono decidere di invitare le Parti a presentarle delle osservazioni complementari per iscritto.
5. Un'udienza sulla ricevibilità è disposta se una o più Parti contraenti interessate ne fanno richiesta o se la Camera così lo decide d'ufficio.
6. Prima di fissare la procedura scritta e, se del caso, la procedura orale, il Presidente della Camera consulta le parti.

Ricorsi individuali

Articolo 52 (Attribuzione di un ricorso ad una Sezione) ⁽³²⁾

³¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

³² Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

1. Il Presidente della Corte assegna ad una Sezione ogni ricorso presentato a norma dell'articolo 34 della Convenzione, vigilando sull'equa ripartizione del carico di lavoro tra le Sezioni.
2. La Camera di sette giudici prevista all'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione è costituita dal Presidente della Sezione interessata, in ottemperanza all'articolo 26 paragrafo 1 del presente Regolamento.
3. Nell'attesa della costituzione di una Camera in ottemperanza al paragrafo 2 del presente articolo, il Presidente della Sezione esercita i poteri che il presente Regolamento conferisce al Presidente della Camera.

Articolo 53 (Procedura davanti ad un Comitato) ⁽³³⁾

1. Se egli non ne sia membro, il giudice eletto con riferimento ad una Parte contraente convenuta, può essere invitato ad assistere alle deliberazioni del Comitato.
2. In ottemperanza all'articolo 28 della Convenzione, il Comitato può, all'unanimità, dichiarare un ricorso irricevibile o cancellarlo dal ruolo della Corte, quando tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La decisione è definitiva. Essa è portata a conoscenza del ricorrente con lettera.
3. Se il Comitato non adotta una decisione come quella prevista al paragrafo 2 del presente articolo, trasmette il ricorso alla Camera costituita in ottemperanza all'articolo 52 paragrafo 2 del presente Regolamento per giudicare il caso.

Articolo 54 (Procedura davanti ad una Camera) ⁽³⁴⁾

1. La Camera può immediatamente dichiarare il ricorso irricevibile o cancellarlo dal ruolo della Corte.
2. Altrimenti, la Camera o il suo Presidente possono :
 - a) domandare alle parti di presentare tutti i chiarimenti relativi ai fatti, tutti i documenti o tutti gli altri elementi ritenuti pertinenti dalla Camera o dal suo Presidente;
 - b) portare il ricorso a conoscenza della Parte contraente convenuta ed invitare quest'ultima a presentare per iscritto delle osservazioni sul ricorso e, ricevute quest'ultime, invitare il ricorrente a replicarvi;
 - c) invitare le parti a presentare per iscritto delle osservazioni complementari.
3. Prima di decidere sulla ricevibilità, la Camera può decidere, sia su istanza di una parte, sia d'ufficio, di tenere un'udienza se lo reputa necessario per l'assolvimento delle sue funzioni con riferimento alla Convenzione. In questo caso, le parti sono anche invitate a pronunciarsi sulle questioni di merito sollevate dal ricorso, salvo che la Camera decida diversamente a titolo eccezionale.

Articolo 54A (Esame congiunto della ricevibilità e del merito) ⁽³⁵⁾

1. Quando decide di portare il ricorso a conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù dell'articolo 54 paragrafo 2 b) del presente Regolamento, la Camera può parimenti decidere di esaminarne congiuntamente la ricevibilità ed il merito, come previsto dall'articolo 29

³³ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002 e 4 luglio 2005.

³⁴ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

³⁵ Aggiunto dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002 e modificato il 13 dicembre 2004.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

paragrafo 3 della Convenzione. In simile evenienza, le parti sono invitate a pronunciarsi nelle loro osservazioni sulla questione dell'equa soddisfazione ed, all'occorrenza, ad includervi le loro proposte nella prospettiva di un regolamento amichevole. Si applicano, *mutatis mutandis*, le condizioni fissate negli articoli 60 e 62 del presente Regolamento.

2. Se le parti non possono raggiungere un regolamento amichevole od un'altra soluzione e la Camera è convinta, alla luce dei loro rispettivi argomenti, che il caso è ricevibile e nello stato di essere deciso nel merito, essa adotta immediatamente una sentenza che comporta la sua decisione sulla ricevibilità.
3. Quando la Camera lo ritiene appropriato, essa può, dopo averne informato le parti, procedere all'adozione immediata di una sentenza che comporta la sua decisione sulla ricevibilità, senza aver preventivamente applicato la procedura prevista al paragrafo 1 del presente articolo.

Ricorsi statali ed individuali

Articolo 55 (Eccezioni di irricevibilità)

Se la Parte contraente convenuta intende sollevare un'eccezione d'irricevibilità, deve farlo, per quanto la natura dell'eccezione e le circostanze lo permettono, nelle osservazioni scritte od orali sulla ricevibilità del ricorso da lei presentate a norma, secondo il caso, dell'articolo 51 o dell'articolo 54 del presente Regolamento.

Articolo 56 (Decisione della Camera) ⁽³⁶⁾

1. La decisione della Camera indica se essa è stata adottata all'unanimità o a maggioranza; essa è accompagnata o seguita dalle motivazioni.
2. La decisione della Camera è comunicata dal cancelliere al ricorrente. Se la Parte o le Parti contraenti interessate ed, all'occorrenza, i terzi intervenuti sono stati in precedenza informati del ricorso in applicazione del presente Regolamento, la decisione deve essere loro parimenti comunicata.

Articolo 57 (Lingua della decisione) ⁽³⁷⁾

1. La Corte pronuncia tutte le sue decisioni di camera in francese o in inglese, salvo che non decida di pronunciare una decisione in ambedue le lingue ufficiali.
2. La pubblicazione delle decisioni nella raccolta ufficiale della Corte, siccome prevista all'articolo 78 del presente Regolamento, ha luogo in ambedue le lingue ufficiali della Corte.

Capitolo QUINTO – LA PROCEDURA SUCCESSIVA ALLA DECISIONE SULLA RICEVIBILITA'

Articolo 58 (Ricorsi statali) ⁽³⁸⁾

1. Quando la Camera ha deciso di ammettere alla trattazione un ricorso presentato a norma dell'articolo 33 della Convenzione, il Presidente della Camera, dopo consultazione delle

³⁶ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

³⁷ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

³⁸ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Parti contraenti interessate, fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte sul merito e per la produzione d'eventuali prove supplementari. Il Presidente può tuttavia, con l'accordo delle Parti contraenti interessate, decidere che non vi sia bisogno della procedura scritta.

2. Un'udienza sul merito è disposta se una o più Parti contraenti interessate ne fanno richiesta o se la Camera così o decide d'ufficio. Il Presidente della Camera fissa la procedura orale.

Articolo 59 (Ricorsi individuali) ⁽³⁹⁾

1. Dopo che un ricorso presentato a norma dell'articolo 34 della Convenzione è stato dichiarato ricevibile, la Camera o il suo Presidente può invitare le parti a presentare elementi di prova od osservazioni scritte complementari.
2. Salva decisione contraria, il termine fissato per la presentazione delle osservazioni è identico per ciascuna delle parti.
3. La Camera può decidere, sia ad istanza di una parte, sia d'ufficio, di tenere un'udienza sul merito se essa lo reputa necessario per l'assolvimento delle sue funzioni con riferimento alla Convenzione.
4. Il Presidente della Camera fissa, all'occorrenza, la procedura scritta ed orale.

Articolo 60 (Domanda di equa soddisfazione) ⁽⁴⁰⁾

1. Ogni ricorrente che desidera che la Corte gli accordi un' equa soddisfazione a norma dell'articolo 41 della Convenzione in caso d'accertamento di una violazione dei suoi diritti derivante da essa deve formulare una domanda specifica a tal fine.
2. Salva decisione contraria del Presidente della Camera, il ricorrente deve esporre le sue pretese, quantificate e prospettate per voci analitiche ed accompagnate da giustificativi pertinenti, entro il termine che gli è stato impartito per la presentazione delle sue osservazioni sul merito.
3. Se il ricorrente non rispetta le condizioni descritte nei precedenti paragrafi, la Camera può rigettare in tutto o in parte le sue pretese.
4. Le pretese del ricorrente sono trasmesse al Governo convenuto per osservazioni.

Articolo 61 soppresso

Articolo 62 (Regolamento amichevole) ⁽⁴¹⁾

1. Dopo che il ricorso è stato ammesso alla trattazione, il cancelliere, agendo dietro le istruzioni della Camera o del Presidente di quest'ultima, entra in contatto con le parti nella prospettiva di raggiungere un regolamento amichevole, in ottemperanza all'articolo 38 paragrafo 1 b) della Convenzione. La Camera adotta tutte le misure appropriate per facilitare la conclusione di un tale regolamento .
2. A norma dell'articolo 38 paragrafo 2 della Convenzione, le trattative condotte nella prospettiva di raggiungere ad un regolamento amichevole sono confidenziali e senza pregiudizio delle osservazioni delle parti nella procedura contenziosa. Nessuna

³⁹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

⁴⁰ Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004.

⁴¹ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

comunicazione scritta od orale né alcuna proposta o concessione intervenute nel quadro delle predette trattative possono essere menzionate o invocate nella procedura contenziosa.

3. Se la Camera viene a conoscenza tramite il cancelliere che le parti accettano un regolamento amichevole, e dopo essersi assicurata che il predetto regolamento s'ispira al rispetto dei Diritti dell'Uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, cancella il caso dal ruolo in ottemperanza all'articolo 43 paragrafo 3 del presente Regolamento.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano, *mutatis mutandis*, alla procedura prevista all'articolo 54A del presente Regolamento.

Capitolo SESTO – L'UDIENZA

Articolo 63 (Pubblicità delle udienze) ⁽⁴²⁾

1. L'udienza è pubblica, a meno che, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Camera non decida diversamente in ragione di circostanze eccezionali, sia d'ufficio, sia ad istanza di una parte o d'ogni altra persona interessata.
2. L'accesso all'aula d'udienza può essere vietato alla stampa ed al pubblico durante la totalità o una parte dell'udienza, nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dalla Camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicità potrebbe per sua natura pregiudicare gli interessi della giustizia.
3. Ogni domanda d'udienza a porte chiuse formulata a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere motivata ed indicare se riguarda l'integralità o una parte soltanto del dibattimento.

Articolo 64 (Direzione del dibattito) ⁽⁴³⁾

1. Il Presidente della Camera organizza e dirige il dibattito; determina l'ordine in cui i componenti sono chiamati a prendere la parola.
2. Ogni giudice può porre delle domande ad ogni persona che si presenta davanti alla Camera.

Articolo 65 (Mancata comparizione) ⁽⁴⁴⁾

Quando una parte od ogni altra persona che dovrebbe comparire non si presentano o si rifiutano, la Camera può nondimeno proseguire l'udienza se ciò le sembra compatibile con una buona amministrazione della giustizia.

Articoli da 66 a 69 soppressi

Articolo 70 (Resoconto delle udienze) ⁽⁴⁵⁾

1. Se il Presidente della Camera così lo decide, un resoconto dell'udienza è redatto a cura del cancelliere. Vi figurano:
 - a) la composizione della Camera;

⁴² Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

⁴³ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

⁴⁴ Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003.

⁴⁵ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

- b) la lista dei componenti;
 - c) il testo delle osservazioni formulate, dei quesiti posti e delle risposte ricevute ;
 - d) il testo d'ogni decisione pronunciata in udienza.
2. Se la totalità o una parte del resoconto è redatta in una lingua non ufficiale, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per farla tradurre in una delle lingue ufficiali.
 3. I rappresentanti delle parti ricevono comunicazione di una copia del resoconto al fine di poter, sotto il controllo del cancelliere o del Presidente della Camera, correggerlo, senza tuttavia modificare il senso e la portata di quello che è stato detto all'udienza. Il cancelliere fissa, su istruzioni del Presidente della Camera, i termini di cui questi dispongono a tale scopo.
 4. Dopo la correzione, il resoconto è firmato dal Presidente della Camera e dal cancelliere ; esso fa fede del suo contenuto.

Capitolo SETTIMO - LA PROCEDURA DAVANTI ALLA GRANDE CAMERA

Articolo 71 (Applicabilità delle disposizioni procedurali) ⁽⁴⁶⁾

1. Le disposizioni che regolano la procedura davanti le Camere si applicano, *mutatis mutandis*, a quella davanti la Grande Camera.
2. I poteri conferiti alle Camere dagli articoli 54 paragrafo 3 e 59 paragrafo 3 del presente Regolamento in materia di conduzione delle udienze possono, nelle procedure davanti alla Grande Camera, essere anche esercitati dal Presidente della Grande Camera.

Articolo 72 (Rimessione della competenza a favore della Grande Camera)

1. A norma dell'articolo 30 della Convenzione, quando un caso pendente davanti una Camera solleva una questione grave relativa all'interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o quando la soluzione di una questione di cui essa è investita può condurre ad una contraddizione con una sentenza resa in precedenza dalla Corte, la Camera può, fino a quando non ha pronunciato la sentenza, rimettere il caso alla Grande Camera, a meno che una delle parti non vi si opponga in ottemperanza al paragrafo 2 del presente articolo. Una decisione di rimessione non ha bisogno di essere motivata.
2. Il cancelliere comunica alle parti l'intendimento della Camera della rimessione. Esse dispongono di un termine di un mese a decorrere dalla data di questa comunicazione per presentare per iscritto alla cancelleria un'opposizione debitamente motivata. Ogni opposizione che non soddisferà alle predette condizioni sarà considerata dalla Camera come non valida.

Articolo 73 (Rinvio alla Grande Camera ad istanza di una parte)

1. A norma dell'articolo 43 della Convenzione, ogni parte può in via eccezionale, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza resa da una Camera, depositare per iscritto in cancelleria un'istanza di rinvio alla Grande Camera, indicando la grave questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o la grave questione di carattere generale che, secondo lei, merita di essere esaminata dalla Grande Camera.

⁴⁶ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera costituito in ottemperanza all'articolo 24 paragrafo 5 del presente Regolamento esamina l'istanza sulla sola base del fascicolo esistente. Il collegio la accoglie soltanto se valuta che il caso sollevi davvero tale questione. La decisione di rigetto dell'istanza non ha bisogno di essere motivata.
3. Se il collegio accoglie l'istanza, la Grande Camera si pronuncia con una sentenza.

Capitolo OTTAVO – LE SENTENZE

Articolo 74 (Contenuto della sentenza)

1. Ogni sentenza prevista dagli articoli 42 e 44 della Convenzione comprende :
 - a) il nome del Presidente e degli altri giudici componenti la Camera così come del cancelliere o del cancelliere aggiunto;
 - b) la data della sua adozione e quella della sua pronuncia ;
 - c) l'indicazione delle parti ;
 - d) il nome degli agenti, avvocati e consulenti delle parti ;
 - e) l'esposizione della procedura ;
 - f) i fatti della causa ;
 - g) un riassunto delle conclusioni delle parti ;
 - h) le motivazioni di diritto ;
 - i) il dispositivo ;
 - j) all'occorrenza, la decisione presa a titolo di spese processuali;
 - k) l'indicazione del numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza ;
 - l) all'occorrenza, l'indicazione di quale è il testo che fa fede.
2. Ogni giudice che ha preso parte all'esame del caso ha il diritto di aggiungere alla sentenza sia l'esposizione della sua opinione separata, concordante o dissidente, sia una semplice dichiarazione di dissenso.

Articolo 75 (Decisione riguardante l'equa soddisfazione) ⁽⁴⁷⁾

1. Quando la Camera costata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, essa statuisce con la stessa sentenza sull'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione se una domanda specifica è stata sottoposta conformemente all'articolo 60 del presente Regolamento e se la questione si trovi matura per la decisione; se no, essa la riserva, in tutto o in parte, e fissa la procedura ulteriore.
2. Per statuire sull'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione, la Camera tiene la seduta per quanto possibile nella stessa composizione che per l'esame del merito del caso. Se non è possibile di riunire la Camera originaria, il Presidente della Corte completa o costituisce la Camera per estrazione a sorte.
3. Quando accorda un'equa soddisfazione a norma dell'articolo 41 della Convenzione, la Camera può decidere che, se il pagamento non interviene entro il termine indicato, degli interessi moratori saranno dovuti sulle somme assegnate.
4. Se la Corte riceve comunicazione di un accordo intervenuto tra la parte lesa e la Parte contraente responsabile, essa verifica che sia equa e, se la ritiene tale, cancella il caso dal ruolo in ottemperanza all'articolo 43 paragrafo 3 del presente Regolamento.

⁴⁷ Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004.

Articolo 76 (Lingua della sentenza) ⁽⁴⁸⁾

1. La Corte pronuncia tutte le sue sentenze in francese o in inglese, salvo se decide di pronunciare una sentenza in ambedue le lingue ufficiali.
2. La pubblicazione delle sentenze nella raccolta ufficiale della Corte, come prevista all'articolo 78 del presente Regolamento, ha luogo in ambedue le lingue ufficiali della Corte.

Articolo 77 (Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza) ⁽⁴⁹⁾

1. La sentenza è firmata dal Presidente della Camera e dal cancelliere.
2. Può essere letta in udienza pubblica dal Presidente della Camera o da un altro giudice da questo delegato. Gli agenti e rappresentanti delle parti sono debitamente preavvisati della data dell'udienza. In difetto, la comunicazione prevista al paragrafo 3 del presente articolo avrà valore di pronuncia.
3. La sentenza è trasmessa al Comitato dei Ministri. Il cancelliere ne comunica copia alle parti, al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni terzo intervenuto e ad ogni altra persona direttamente interessata. L'esemplare originale, debitamente firmato e munito di sigillo, è depositato negli archivi della Corte.

Articolo 78 (Pubblicazione delle sentenze e di altri documenti)

In ottemperanza all'articolo 44 paragrafo 3 della Convenzione, le sentenze definitive della Corte sono pubblicate sotto la forma dovuta, sotto l'autorità del cancelliere, il quale inoltre è responsabile della pubblicazione della raccolta ufficiale contenente una scelta di sentenze e di decisioni, così come di tutti i documenti che il Presidente della Corte giudica utile di pubblicare.

Articolo 79 (Richiesta per l'interpretazione di una sentenza)

1. Ogni parte può domandare l'interpretazione di una sentenza entro l'anno seguente la pronuncia.
2. La domanda è depositata in cancelleria. Essa indica con precisione il o i punti del dispositivo della sentenza di cui l'interpretazione è richiesta.
3. La Camera originaria può decidere d'ufficio di respingerla in ragione che alcuna ragione ne giustifica l'esame. Se non è possibile riunire la Camera originaria, il Presidente della Corte costituisce o completa la Camera per estrazione a sorte.
4. Se la Camera non respinge la domanda, il cancelliere la comunica ad ogni altra parte interessata, invitandola a presentare le sue osservazioni scritte eventuali entro il termine fissato dal Presidente della Camera. Quest'ultimo fissa anche la data dell'udienza se la Camera decide di tenerne una. La Camera statuisce con una sentenza.

Articolo 80 (Richiesta di revisione di una sentenza)

1. In caso di scoperta di un fatto che, per sua natura, avrebbe potuto esercitare una influenza decisiva sull'esito di un caso già definito e che, all'epoca della sentenza, era sconosciuto alla Corte e non poteva ragionevolmente essere conosciuto da una parte, quest'ultima può,

⁴⁸ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

⁴⁹ Come modificato dalla Corte il 1° dicembre 2008.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

entro il termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui essa ha avuto conoscenza del fatto scoperto, adire la Corte con una domanda in revisione della sentenza di cui si tratta.

2. La domanda menziona la sentenza di cui si chiede la revisione, contiene le indicazioni necessarie per stabilire il soddisfacimento delle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo e si correda di una copia d'ogni documento probatorio. Essa è depositata in cancelleria, con i suoi allegati.
3. La Camera originaria può decidere d'ufficio di rigettare la domanda per il motivo che alcuna ragione ne giustifica l'esame. Se non è possibile riunire la Camera originaria, il Presidente della Corte costituisce o completa la Camera per estrazione a sorte.
4. Se la Camera non respinge la domanda, il cancelliere comunica quest'ultima ad ogni altra parte interessata, invitandola a presentare le sue osservazioni scritte eventuali entro il termine fissato dal Presidente della Camera. Quest'ultimo fissa anche la data dell'udienza se la Camera decide di tenerne una. La Camera statuisce con una sentenza.

Articolo 81 (Rettifica di errori nelle decisioni e nelle sentenze)

Senza pregiudizio delle disposizioni relative alla revisione delle sentenze ed alla reinscrizione nel ruolo dei ricorsi, gli errori di trascrizione o di calcolo e le inesattezze evidenti possono essere rettificate dalla Corte sia d'ufficio, sia ad istanza di una parte se quest'istanza è presentata entro il termine di un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione o della sentenza.

Capitolo NONO - I PARERI CONSULTIVI

Articolo 82

In materia di pareri consultivi, la Corte applica, in aggiunta alle disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della Convenzione, le disposizioni seguenti. Essa applica parimenti, nella misura in cui lo giudichi appropriato, le altre disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 83 ⁽⁵⁰⁾

La domanda di parere consultivo è indirizzata al cancelliere. Essa indica in termini completi e precisi la questione su cui il parere della Corte è richiesto ed, inoltre :

- a) la data in cui il Comitato dei Ministri ha preso la decisione prevista dall'articolo 47 paragrafo 3 della Convenzione ;
- b) i nomi e l'indirizzo della o delle persone nominate dal Comitato dei Ministri per fornire alla Corte ogni spiegazione che essa potrebbe domandare.

E' allegato alla domanda ogni documento che potrebbe servire a chiarire la questione.

Articolo 84 ⁽⁵¹⁾

1. Dal momento del ricevimento della domanda, il cancelliere invia un esemplare di questa e degli allegati a tutti i membri della Corte.
2. Egli informa le Parti contraenti che esse possono sottoporre alla Corte le loro osservazioni scritte sulla domanda.

⁵⁰ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

⁵¹ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

Articolo 85 ⁽⁵²⁾

1. Il Presidente della Corte fissa i termini entro i quali saranno depositati le osservazioni scritte od altri documenti.
2. Le osservazioni scritte o altri documenti sono indirizzati al cancelliere. Il cancelliere li comunica a tutti i membri della Corte, al Comitato dei Ministri ed a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 86

Dopo la chiusura della procedura scritta, il Presidente della Corte decide se è necessario permettere alle Parti contraenti che hanno presentato delle osservazioni scritte di svilupparle oralmente nel corso di un'udienza fissata a tale scopo.

Articolo 87 ⁽⁵³⁾

1. Una Grande Camera è costituita per esaminare la domanda di parere consultivo.
2. Se la Grande Camera reputa che la domanda non rientra nella sua competenza così come definita nell'articolo 47 della Convenzione, essa lo costata in una decisione motivata.

Articolo 88 ⁽⁵⁴⁾

1. Decisioni motivate e pareri consultivi sono emessi a maggioranza dei voti dalla Grande Camera. Essi menzionano il numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza.
2. Ogni giudice può, se lo desidera, allegare alla decisione motivata o al parere consultivo della Corte sia l'esposizione della sua opinione separata, concordante o dissidente, sia una semplice dichiarazione di dissenso.

Articolo 89 ⁽⁵⁵⁾

La decisione motivata od il parere consultivo possono essere letti in udienza pubblica, in una delle due lingue ufficiali, dal Presidente della Grande Camera o da un altro giudice da lui delegato, essendo stati avvertiti il Comitato dei Ministri e tutte le Parti contraenti. In difetto, si provvede alla notifica prevista dall'articolo 90 del Regolamento.

Articolo 90 ⁽⁵⁶⁾

Il parere consultivo ed ogni decisione motivata sono firmati dal Presidente della Grande Camera e dal cancelliere. L'esemplare originale, debitamente firmato e munito di sigillo, è depositato negli archivi della Corte. Il cancelliere ne comunica copia certificata conforme al Comitato dei Ministri, alle Parti contraenti ed al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Capitolo DECIMO - IL GRATUITO PATROCINIO

⁵² Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

⁵³ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

⁵⁴ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

⁵⁵ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

⁵⁶ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005.

Articolo 91

1. Il Presidente della Camera può, sia ad istanza di un ricorrente che ha presentato un ricorso a norma dell'articolo 34 della Convenzione, sia d'ufficio, accordare il gratuito patrocinio a tale ricorrente per la difesa della sua causa dopo che, in ottemperanza all'articolo 54 paragrafo 2 b) del presente Regolamento, la Parte contraente convenuta ha presentato per iscritto le sue osservazioni sulla ricevibilità del ricorso o dopo che è scaduto il termine che le era stato all'uopo assegnato.
2. Sotto riserva dell'articolo 96 del presente Regolamento, quando il ricorrente si è visto concedere il gratuito patrocinio per la difesa della sua causa davanti la Camera, egli continua a beneficiarne davanti la Grande Camera.

Articolo 92

Il gratuito patrocinio può essere concesso soltanto se il Presidente della Camera constata :

- a) che la concessione di questo patrocinio è necessaria alla buona conduzione del caso davanti la Camera ;
- b) che il ricorrente non dispone di mezzi finanziari sufficienti per far fronte in tutto o parte alle spese che è indotto a sostenere.

Articolo 93 ⁽⁵⁷⁾

1. Al fine di determinare se il ricorrente dispone o no di mezzi finanziari sufficienti per fare fronte in tutto o in parte alle spese che è indotto a sostenere, egli è invitato a compilare una dichiarazione indicante i suoi guadagni, i suoi averi in capitale e gli impegni finanziari che egli ha assunto verso le persone a suo carico, od ogni altra obbligazione pecuniaria. La dichiarazione deve essere certificata dalla o dalle autorità interne qualificate.
2. Il Presidente della Camera può invitare la Parte contraente interessata a presentare le sue osservazioni per iscritto.
3. Dopo aver raccolto le informazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, il Presidente della Camera decide della concessione o del rifiuto del gratuito patrocinio. Il cancelliere ne informa le parti interessate.

Articolo 94

1. Gli onorari non possono essere versati che ad un avvocato o ad un'altra persona nominata in ottemperanza all'articolo 36 paragrafo 4 del presente Regolamento. Essi possono, occorrendo, coprire i servizi di più di un rappresentante così definito.
2. Oltre gli onorari, il gratuito patrocinio può coprire le spese di trasferta e di soggiorno così come gli altri esborsi necessari sostenuti dal ricorrente o dal suo rappresentante nominato.

Articolo 95

Dopo che è accordato il gratuito patrocinio, il cancelliere fissa :

- a) l'aliquota degli onorari da versare in ottemperanza alla tariffa in vigore ;
- b) l'ammontare da versare a titolo di spese.

Articolo 96

⁵⁷ Come modificato dalla Corte il 29 maggio 2006.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Se ritiene che le condizioni enunciate dall'articolo 92 del presente Regolamento non sono più soddisfatte, il Presidente della Camera può in ogni momento revocare o modificare il beneficio del gratuito patrocinio.

TITOLO TERZO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articoli 97 e 98 soppressi

Articolo 99 (Rapporti tra la Corte e la Commissione)

1. Nei casi portati davanti la Corte a norma dell'articolo 5 paragrafi 4 e 5 del Protocollo n° 11 alla Convenzione, la Corte può invitare la Commissione a delegare uno o più dei suoi membri per partecipare all'esame del caso davanti la Corte.
2. Nei casi evocati al paragrafo 1 del presente articolo, la Corte prende in considerazione il rapporto adottato dalla Commissione a norma del vecchio articolo 31 della Convenzione.
3. Salva decisione contraria del Presidente della Camera, il rapporto è reso pubblico a cura del cancelliere quanto prima possibile dopo che ne è stata investita la Corte.
4. Nei casi deferiti alla Corte a norma dell'articolo 5 paragrafi da 2 a 5 del Protocollo n° 11, gli altri documenti facenti parte del fascicolo della Commissione, ivi compreso l'insieme delle memorie ed osservazioni, restano confidenziali, a meno che il Presidente della Camera non decida diversamente.
5. Nei casi in cui la Commissione ha raccolto delle testimonianze ma non è stata in grado di adottare un rapporto a norma del vecchio articolo 31 della Convenzione, la Corte prende in considerazione i resoconti integrali, la documentazione ed il parere emesso dalle delegazioni della Commissione all'esito di queste indagini.

Articolo 100 (Procedura davanti ad una Camera ed alla Grande Camera)

1. Quando un caso è deferito alla Corte a norma dell'articolo 5 paragrafo 4 del Protocollo n° 11 alla Convenzione, un collegio di giudici della Grande Camera costituito in ottemperanza all'articolo 24 paragrafo 6 ⁽⁵⁸⁾ del presente Regolamento decide, sulla sola base del fascicolo, se esso deve essere deciso da una Camera o dalla Grande Camera.
2. Se il caso è deciso da una Camera, la sentenza di quest'ultima è definitiva, conformemente all'articolo 5 paragrafo 4 del Protocollo n° 11, e l'articolo 73 del presente Regolamento è inapplicabile.
3. I casi trasmessi alla Corte a norma dell'articolo 5 paragrafo 5 del Protocollo n° 11 sono deferiti alla Grande Camera dal Presidente della Corte.
4. Per ogni caso che le è trasmesso a norma dell'articolo 5 paragrafo 5 del Protocollo n° 11, la Grande Camera è completata da giudici nominati per rotazione nell'ambito di uno dei gruppi evocati all'articolo 24 paragrafo 3 ⁽⁵⁹⁾ del presente Regolamento, essendo i casi attribuiti alternativamente a ciascun gruppo.

Articolo 101 (Concessione del gratuito patrocinio)

⁵⁸ Vecchia versione, prima dell' 8 dicembre 2000.

⁵⁹ Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Sotto riserva dell'articolo 96 del presente Regolamento, nei casi deferiti alla Corte in applicazione dell'articolo 5 paragrafi da 2 a 5 del Protocollo n° 11 alla Convenzione, un ricorrente che si è visto accordare il gratuito patrocinio nel quadro della procedura davanti la Commissione o la vecchia Corte continua a beneficiarne per la difesa della sua causa davanti la Corte.

Articolo 102 (Richiesta per l'interpretazione o la revisione di una sentenza) ⁽⁶⁰⁾

1. Quando una parte presenta una domanda in interpretazione o in revisione di una sentenza resa dalla vecchia Corte, il Presidente della Corte la trasmette ad una delle Sezioni in ottemperanza alle condizioni previste negli articoli 51 o 52 del presente Regolamento, secondo il caso.
2. Nonostante l' articolo 80 paragrafo 3 del presente Regolamento, il Presidente della Sezione interessata costituisce una nuova Camera per esaminare la domanda.
3. La Camera da costituire comprende di pieno diritto :
 - a) il Presidente della Sezione ;
 - e, che appartengano o no alla Sezione interessata,
 - b) il giudice eletto con riferimento alla Parte contraente interessata o, se questi è impedito, ogni giudice nominato in applicazione dell'articolo 29 del presente Regolamento;
 - c) ogni membro della Corte che ha fatto parte della Camera originaria della vecchia Corte che ha pronunciato la sentenza.
4. a) Il Presidente della Sezione estrae a sorte gli altri membri della Camera tra i membri della Sezione interessata.
b) I membri della Sezione non nominati in tal modo tengono la seduta come giudici supplenti.

TITOLO QUARTO: CLAUSOLE FINALI

Articolo 103 (Emendamento o sospensione di un articolo)

1. Ogni modificazione alle disposizioni del presente Regolamento può essere adottata dalla maggioranza dei giudici della Corte, riuniti in sessione plenaria, per proposta previamente presentata. La proposta di modificazione, formulata per iscritto, deve pervenire al cancelliere almeno un mese prima della sessione in cui sarà esaminata. Quando riceve una tale proposta, il cancelliere al più presto possibile la porta a conoscenza di tutti i membri della Corte.
2. L'applicazione d'ogni disposizione concernente il funzionamento interno della Corte può essere immediatamente sospesa per proposta di un giudice, a condizione che questa decisione sia presa all'unanimità dalla Camera interessata. La sospensione così decisa non spiega i suoi effetti che per le esigenze del caso particolare per cui è stata proposta.

Articolo 104 (Entrata in vigore del Regolamento) ⁽⁶¹⁾

⁶⁰ Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004.

⁶¹ Gli emendamenti adottati l' 8 dicembre 2000 sono entrati in vigore immediatamente. Gli emendamenti adottati il 17 giugno 2002 e l'8 luglio 2002 sono entrati in vigore il 1° ottobre 2002. Gli emendamenti adottati il 7 luglio 2003 sono entrati in vigore il 1° novembre 2003. Gli emendamenti adottati il 13 dicembre 2004 sono entrati in vigore il 1° marzo 2005. Gli emendamenti adottati il 04 luglio 2005 sono entrati in vigore il 3 ottobre 2005. Gli emendamenti adottati il 7 novembre 2005 sono entrati in vigore il 1° dicembre 2005. Gli emendamenti



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° novembre 1998.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO (CONCERNENTE LE INCHIESTE) ⁽⁶²⁾

(traduzione **non** ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

Articolo A1 (Provvedimenti istruttori)

1. La Camera può, sia ad istanza di una parte, sia d'ufficio, adottare ogni provvedimento istruttorio che essa reputa idoneo a chiarire i fatti della causa. Essa può segnatamente pregare le parti di produrre delle prove scritte e decidere di ascoltare in qualità di testimone o d'esperto, o ad un altro titolo, ogni persona le cui deposizioni, affermazioni o dichiarazioni le sembrano utili per l'assolvimento del suo compito.
2. La Camera può anche invitare ogni persona o istituzione di sua scelta ad esprimere un parere od a farle un rapporto scritto su ogni questione che la Camera giudica pertinente per il caso.
3. Dopo che un caso è stato dichiarato ricevibile o, eccezionalmente, prima della decisione sulla ricevibilità, la Camera può designare uno o più dei suoi membri od altri giudici della Corte come delegato(i) per procedere ad una raccolta d'informazioni, ad una visita dei luoghi o ad un altro provvedimento istruttorio. Essa può parimenti designare ogni persona o istituzione di sua scelta per assistere la delegazione nella maniera che giudica appropriata.
4. Le disposizioni del presente capitolo relative ai provvedimenti istruttori adottati da una delegazione si applicano, *mutatis mutandis*, agli stessi provvedimenti istruttori adottati dalla stessa Camera.
5. Le audizioni espletate da una Camera o una delegazione nell'ambito di un provvedimento istruttorio hanno luogo a porte chiuse, salva decisione contraria del Presidente della Camera o del capo della delegazione .
6. Il Presidente della Camera può, quando lo reputa appropriato, invitare o autorizzare ogni terzo intervenuto a partecipare ad un provvedimento istruttorio. Egli fissa le condizioni di tale partecipazione e può limitarla in caso di non-rispetto delle dette condizioni.

Articolo A2 (Obblighi delle parti relativamente ai provvedimenti istruttori)

1. Il ricorrente ed ogni Parte contraente interessata aiuta la Corte per quanto di bisogno nell'espletamento dei provvedimenti istruttori.
2. La Parte contraente sul territorio della quale una delegazione procede a delle indagini *in situ* accorda a quest'ultima le facilitazioni e la cooperazione necessarie per il buon svolgimento della procedura. Essa ha anche l'obbligo, in tutti i modi necessari, di garantire la libertà di circolazione sul suo territorio e di prendere tutte le misure di sicurezza richieste dalla delegazione , dal ricorrente e dai testimoni, esperti ed altre persone che possono essere ascoltate dalla delegazione . Alla Parte contraente incombe di vigilare perché nessuna persona od organizzazione abbia a soffrire per una testimonianza o per un aiuto fornito alla delegazione .

Articolo A3 (Non-comparizione davanti una delegazione)

adottati il 29 maggio 2006 sono entrati in vigore il 1°luglio 2006. Gli emendamenti adottati il 14 maggio 2007 sono entrati in vigore il 1° luglio 2007. Gli emendamenti adottati l' 11 dicembre 2007, il 22 settembre ed il 1° dicembre 2008 sono entrati in vigore il 1° gennaio 2009.

⁶² Aggiunto dalla Corte il 7 luglio 2003.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Quando una parte od ogni altra persona che dovrebbe comparire non si presenta o si rifiuta, la delegazione può nondimeno proseguire i suoi lavori se ciò le sembra compatibile con una buona amministrazione della giustizia.

Articolo A4 (Conduzione della procedura davanti ad una delegazione)

1. I delegati esercitano all'occorrenza i poteri conferiti alla Camera dalla Convenzione o dal presente Regolamento e dirigono la procedura davanti a loro.
2. Il capo della delegazione può decidere di tenere una riunione preparatoria con le parti od i loro rappresentanti prima d'ogni audizione della delegazione .

Articolo A5 (Citazione a comparire dei testimoni, esperti ed altre persone davanti una delegazione)

1. I testimoni, esperti ed altre persone che devono essere ascoltati dalla delegazione sono convocati dal cancelliere .
2. La convocazione indica
 - a) il caso di cui si tratta ;
 - b) l'oggetto dell'inchiesta , perizia od altro provvedimento istruttorio ordinato dalla Camera o dal suo Presidente ;
 - c) le disposizioni prese per il pagamento dell'indennità che spetta alla persona convocata.
3. Le parti forniscono per quanto possibile delle informazioni sufficienti per accertare l'identità e l'indirizzo dei testimoni, esperti od altre persone che devono essere convocate.
4. Conformemente all'articolo 37 paragrafo 2 del presente Regolamento , la Parte contraente sul cui territorio risiede il testimone assume la responsabilità di notificare ogni convocazione che le invia la Camera a questo fine. Se essa si trova nell'impossibilità di conformarsi a quest'obbligo, se ne giustifica per iscritto. Ad essa incombe peraltro di prendere ogni misura ragionevole idonea ad assicurare la comparizione delle persone convocate che si trovano sotto la sua autorità od il suo controllo.
5. Quando una delegazione procede a delle audizioni *in situ*, il suo capo può sollecitare la comparizione davanti ad essa dei testimoni, esperti od altre persone . La Parte contraente sul cui territorio le audizioni hanno luogo adotta, se vi è invitata, tutte le misure ragionevoli idonee a facilitare questa comparizione.
6. Se un testimone, un esperto o un'altra persona sono convocati ad istanza o per conto di una Parte contraente ricorrente o convenuta , le spese di comparizione incombono a questa ultima, salva decisione contraria della Camera. Quando la persona convocata si trova detenuta nella Parte contraente sul cui territorio la delegazione conduce le sue investigazioni *in situ*, le spese afferenti alla sua comparizione incombono alla predetta Parte, salva decisione contraria della Camera. In tutti gli altri casi, la Camera decide se le spese devono essere sostenute dal Consiglio d'Europa o se occorre porle a carico del ricorrente o della terza parte ad istanza o per conto della quale la persona compare. In tutti i casi, sono fissate dal Presidente della Camera.

Articolo A6 (Giuramento o dichiarazione solenne dei testimoni ed esperti ascoltati da una delegazione)

1. Dopo la verifica della sua identità e prima di deporre, il testimone presta il giuramento o fa la seguente dichiarazione solenne:



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

« Io giuro » – o « Io dichiaro solennemente, sul mio onore ed in piena coscienza, » – « che dirò la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. »

Se ne deve redigere processo-verbale.

2. Dopo la verifica della sua identità e prima di adempiere il suo incarico per la delegazione, ogni esperto presta il giuramento o fa la seguente dichiarazione solenne :

« Io giuro » – o « Io dichiaro solennemente » – « che assolverò le mie funzioni d'esperto sul mio onore ed in piena coscienza. »

Se ne deve redigere processo-verbale.

Articolo A7 (Audizione di testimoni, esperti od altre persone da parte di una delegazione)

1. Ogni delegato può porre dei quesiti agli agenti, avvocati e consulenti delle parti, al ricorrente, ai testimoni, agli esperti, così come ad ogni altra persona che si presenta davanti la delegazione.
2. Sotto il controllo del capo della delegazione, i testimoni, esperti e le altre persone che compaiono davanti alla delegazione possono essere interrogate dagli agenti, avvocati e consulenti delle parti. In caso di contestazione su di un quesito posto, decide il capo della delegazione.
3. Salve circostanze eccezionali e con il consenso del capo della delegazione, i testimoni, esperti e le altre persone che devono essere ascoltate da una delegazione non sono ammessi all'interno della sala d'udienza prima di deporre.
4. Il capo della delegazione può adottare disposizioni speciali affinché i testimoni, esperti o le altre persone possano essere ascoltate senza la presenza delle parti quando lo esiga la buona amministrazione della giustizia.
5. In caso di contestazione relativa alla ricusazione di un testimone o di un esperto, decide il capo della delegazione. La delegazione può ascoltare a titolo di semplice informazione una persona che non assolve le condizioni per essere ascoltata come testimone o esperto.

Articolo A8 (Resoconto delle audizioni espletate da una delegazione)

1. Il cancelliere dispone un resoconto di tutte le audizioni espletate da una delegazione nel quadro di un provvedimento d'istruzione . Vi figurano :
 - a) la composizione della delegazione;
 - b) la lista dei componenti : agenti, avvocati e consulenti delle parti ;
 - c) il cognome, nome, qualità ed indirizzo dei testimoni, esperti od altre persone ascoltate;
 - d) il testo delle dichiarazioni fatte, dei quesiti posti e delle risposte raccolte;
 - e) il testo d'ogni decisione pronunciata durante le audizioni dalla delegazione o dal suo capo.
2. Se la totalità o una parte del resoconto è redatta in una lingua non ufficiale , il cancelliere prende le disposizioni necessarie per farla tradurre in una delle lingue ufficiali.
3. I rappresentanti delle parti ricevono comunicazione di una copia del resoconto al fine di potere, sotto il controllo del cancelliere o del capo della delegazione , correggerlo, senza tuttavia modificare il senso e la portata di ciò che è stato detto durante le audizioni . Il cancelliere fissa , sotto le istruzioni del capo della delegazione , i termini di cui dispongono a questo fine.
4. Dopo che è stato corretto, il resoconto è firmato dal capo della delegazione e dal cancelliere; esso fa fede del suo contenuto.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ISTRUZIONE PRATICA ⁽⁶³⁾

DOMANDE DI PROVVEDIMENTI INTERINALI

(articolo 39 del Regolamento)

(traduzione **non** ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

I ricorrenti o i loro rappresentanti ⁽⁶⁴⁾ che sollecitano dei provvedimenti interinali ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni qui di seguito esposte.

L'inosservanza di queste prescrizioni può mettere la Corte nell'impossibilità d'esaminare la domanda in maniera adeguata ed in tempo utile.

I. Inviare le domande per fax, per e-mail o per posta

In caso d'urgenza, specialmente nei casi d'extradizione o d'espulsione, le domande di provvedimenti interinali ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento devono essere inviate per fax, per e-mail ⁽⁶⁵⁾ o per posta. Per quanto possibile, esse devono essere formulate in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti. Ogni domanda deve portare il seguente titolo, da fare apparire in grassetto sulla prima pagina del documento :

« **Article 39 – Urgent / Rule 39 – Urgent** »

Le domande inviate per fax o per e-mail devono essere inviate durante l'orario d'ufficio ⁽⁶⁶⁾, salvo il caso d'impossibilità assoluta. Quando una domanda è inviata per e-mail, una copia su carta deve esserne parallelamente inviata alla Corte. Le domande di questo tipo non devono essere inviate per posta ordinaria, tenuto conto del rischio di vederle pervenire troppo tardi perché la Corte possa eseguirne un esame adeguato.

Se la Corte non ha risposto ad una domanda urgente ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento nel termine atteso, il ricorrente o il suo rappresentante non deve esitare a chiamare la cancelleria per telefono durante l'orario d'ufficio.

II. Presentare le domande in tempo utile

Le domande di provvedimenti interinali devono normalmente essere inviate quanto prima possibile dopo che la decisione interna definitiva è stata adottata, in modo da permettere alla Corte ed alla sua cancelleria di disporre sufficientemente del tempo per esaminare la questione.

Tuttavia, nei casi d'extradizione d'espulsione, in cui la decisione interna definitiva può talvolta essere oggetto d'esecuzione immediata, è consigliato di presentare le osservazioni e la documentazione pertinenti per la domanda prima che intervenga la predetta decisione.

I ricorrenti ed i loro rappresentanti devono ben comprendere che non è possibile alla Corte d'esaminare in tempo utile ed in maniera appropriata le domande che sono inviate *in extremis*.

III. Fornire tutti gli elementi a sostegno

E' di capitale importanza che le domande siano accompagnate dall'insieme degli elementi idonei a sostenerle, e segnatamente le decisioni rese dalle giurisdizioni, commissioni o altri

⁶³ Emanata dal Presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento il 05 marzo 2003.

⁶⁴ Bisogna fornire ogni precisazione a tal riguardo.

⁶⁵ All'indirizzo e-mail di un membro della cancelleria contattato preventivamente per telefono. I numeri di telefono e di fax figurano sul sito web della Corte (www.echr.coe.int).

⁶⁶ Dalle ore 8 alle ore 18, dal lunedì al venerdì. L'ora francese è posteriore di un'ora rispetto all'ora GMT (ora del meridiano di Greenwich).



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

organi interni così come tutti gli altri documenti ritenuti di natura tale da corroborare le allegazioni del ricorrente .

Quando il caso è già pendente davanti alla Corte, il numero attribuito al ricorso deve essere menzionato.

Nei casi d'extradizione o d'espulsione, è d'uopo precisare la data e l'ora in cui la decisione interna definitiva è prevista che sarà messa in esecuzione, l'indirizzo del ricorrente o il suo luogo di detenzione ed il suo numero di fascicolo ufficiale.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ISTRUZIONE PRATICA ⁽⁶⁷⁾

L'INTRODUZIONE DELL'ISTANZA ⁽⁶⁸⁾

(ricorsi individuali ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione)

(traduzione **non** ufficiale a cura dell'avv. Maurizio **de Stefano**)

I. Generalità

1. Ogni ricorso ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione deve essere presentato per iscritto. Nessun ricorso può essere esposto per telefono.
2. Ogni ricorso deve essere inviato al seguente indirizzo :

**Signor Cancelliere della
Corte europea dei Diritti dell'Uomo
Consiglio d'Europa**

F - 67075 STRASBOURG CEDEX

3. Ogni ricorso deve normalmente essere predisposto sul formulario ⁽⁶⁹⁾ menzionato all'articolo 47 paragrafo 1 del Regolamento della Corte ed essere accompagnato dai documenti e decisioni previste dall'articolo 47 paragrafo 1 h) del Regolamento.

Quando un ricorrente adisce la Corte attraverso una lettera, quest'ultima deve esporre, al meno in modo sommario, l'oggetto del ricorso per interrompere il termine dei sei mesi previsto dall'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione.

4. Se il ricorrente non ha presentato il suo ricorso utilizzando il formulario ufficiale o se la lettera introduttiva inviata da lui non contiene l'insieme delle informazioni menzionate nell'articolo 47 del Regolamento , la cancelleria può invitarlo a compilare un formulario, che deve allora essere inviato alla Corte entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data della lettera della cancelleria.

Il mancato rispetto di questo termine ha una incidenza sulla data della presentazione del ricorso e può, di conseguenza, averne parimenti sulla questione del rispetto o meno da parte del ricorrente del termine dei sei mesi previsto dall'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione.

5. Il ricorrente può presentare il suo ricorso per fax (« fax ») ⁽⁷⁰⁾. Tuttavia, egli deve inviarne per posta l'esemplare originale firmato entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data prevista al punto 4 qui sopra.
6. Se, entro i sei mesi dall'invito ad espletare questa formalità, il ricorrente non ha inviato un formulario debitamente completato, si procede alla distruzione del fascicolo.
7. Fin dalla ricezione della prima comunicazione che espone l'oggetto del caso, la cancelleria apre un fascicolo, il cui numero deve essere menzionato nel corso di tutta la ulteriore corrispondenza. Il ricorrente ne è informato con lettera. Egli può essere invitato a fornire delle informazioni o documenti supplementari.
8. (a) Il ricorrente deve dare prova di diligenza nella tenuta della sua corrispondenza con la cancelleria della Corte.
(b) Un ritardo impiegato per rispondere o una mancanza di risposta possono essere considerati come un segno che indica che il ricorrente non intende più mantenere il suo ricorso.

⁶⁷ Emanata dal Presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento il 01 novembre 2003 e modificata il 22 settembre 2008.

⁶⁸ Questa istruzione pratica completa gli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte.

⁶⁹ Questo formulario può essere telescaricato dal sito web della Corte (www.echr.coe.int).

⁷⁰ N° +00 33 (0)3 88 41 27 30 ; altri numeri di fax sono indicati sul sito web della Corte (www.echr.coe.int).



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

9. La mancata fornitura di informazioni sollecitate dalla cancelleria può indurre la Corte a dichiarare il ricorso irricevibile od a cancellarlo dal ruolo.

II. Forma e contenuto

10. Ogni ricorso deve essere scritto in maniera leggibile o, di preferenza, dattilografato.
11. Quando eccezionalmente un ricorso supera le dieci pagine (in aggiunta all'indice che classifica i documenti), il ricorrente deve parimenti presentarne un breve riassunto.
12. Quando un ricorrente produce dei documenti a sostegno del suo ricorso, non deve inviarne gli originali. Questi documenti devono essere rubricati per ordine cronologico, essere numerati in maniera continua e comportare una breve descrizione (per esempio, lettera , ordinanza, sentenza, appello, etc.).
13. Quando un ricorrente ha già un altro ricorso pendente davanti la Corte, egli deve informarne la cancelleria e precisare il numero di questo ricorso.
14. (a) Quando un ricorrente domanda che la sua identità non sia divulgata, egli deve darne spiegazioni per iscritto, conformemente all'articolo 47 paragrafo 3 del Regolamento .
(b) Il ricorrente deve parimenti precisare, per il caso in cui la sua domanda d'anonimato fosse accolta dal Presidente della Camera, se egli desidera essere denominato con le sue iniziali o con una semplice lettera (per esempio « X », « Y », « Z », etc.).



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ISTRUZIONE PRATICA ⁽⁷¹⁾

LE OSSERVAZIONI SCRITTE

(traduzione **non** ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

I. Deposito delle osservazioni

Generalità

1. Le osservazioni devono essere depositate in cancelleria nel termine fissato in applicazione dell'articolo 38 del Regolamento e nella maniera descritta nel paragrafo 2 del predetto articolo.
2. La data in cui le osservazioni o altri documenti sono stati ricevuti nella cancelleria della Corte è apposta sugli atti in questione a mezzo di un timbro datario.
3. Con eccezione delle osservazioni e documenti per i quali è stato consentito un sistema di trasmissione telematica di sicurezza, tutti gli altri documenti comportanti delle osservazioni, parimenti tutti i documenti che li accompagnano, devono essere sottoposti alla cancelleria della Corte in tre esemplari inviati per posta o con un esemplare unico inviato per fax (« fax ») ⁽⁷²⁾ seguito da tre esemplari inviati per posta.
4. Le osservazioni o altri documenti inviati per posta elettronica (e-mail) non sono accettati.
5. I documenti segreti devono essere inviati per posta raccomandata.
6. Le osservazioni la cui produzione non è stata richiesta non possono essere versati nel fascicolo salva la decisione del Presidente della Camera (vedere l'articolo 38 paragrafo 1 del Regolamento).

Invio per fax

7. Una parte può presentare delle osservazioni o altri documenti alla Corte inviandoli per fax (« fax »).
8. Il nome della persona che ha firmato le osservazioni deve parimenti apparire con carattere stampatello, in modo che questa persona possa essere identificata.

Trasmissione telematica di sicurezza

9. La cancelleria della Corte può autorizzare il Governo di uno Stato contraente ad inviare delle osservazioni ed altri documenti per via telematica attraverso un server di sicurezza. In tale caso, le istruzioni pratiche relative alle osservazioni scritte si applicano congiuntamente alle istruzioni pratiche relative alla trasmissione telematica di sicurezza di documenti

II. Forma e contenuto

Forma

10. Ogni documento che contiene delle osservazioni deve comportare :
 - a) il numero del ricorso ed il nome del caso ;
 - b) una titolazione indicante la natura del suo contenuto (per esempio, osservazioni sulla ricevibilità [e sul merito] ; risposta alle osservazioni sulla ricevibilità [e sul merito] sottoposte dal Governo/ dal ricorrente ; osservazioni sul merito ; osservazioni addizionali sulla ricevibilità [e sul merito] ; memoria, etc.).
11. Le osservazioni devono inoltre normalmente
 - a) essere scritte su carta formato A4, con un margine non inferiore a 3,5 cm di larghezza;

⁷¹ Emanata dal Presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento il 1° novembre 2003 ed emanata nuovamente con modifiche il 22 settembre 2008.

⁷² N° +00 33 (0)3 88 41 27 30 ; altri numeri di fax sono indicati sul sito web della Corte (www.echr.coe.int).



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

- b) essere dattilografate e facilmente leggibili ; il corpo del testo deve apparire al minimo in corpo (fonte) 12 e le note a fondo pagina in corpo (fonte) 10, con una interlinea di 1,5 ;
 - c) avere tutti i numeri espressi in cifre ;
 - d) avere tutte le pagine numerate in maniera continua ;
 - e) essere divise in paragrafi numerati ;
 - f) essere divise in capitoli e/o intestazioni di rubrica corrispondenti alla forma ed allo stile delle decisioni e sentenze della Corte (« In fatto » / « Diritto [e prassi] interno[i] pertinente[i] » / « Doglianze » / «In diritto » ; questo ultimo capitolo deve essere composto da sezioni intitolate « Eccezione preliminare fondata su ... » ; « Violazione allegata dell'articolo ... », secondo il caso) ;
 - g) esporre sotto una sezione distinta le risposte alle questioni poste dalla Corte od alle argomentazioni sviluppate dalla parte avversa ;
 - h) comportare dei richiami a tutti i documenti e/o pezze probatorie menzionati nelle osservazioni e che vi si trovano allegati.
 - i) nel caso di spedizione per posta , essere stampate solo sulla facciata frontale dei fogli, i fogli e gli allegati devono essere assemblati in modo da poter essere facilmente separati (conviene di evitare di incollarli o spillarli).
12. Se eccezionalmente le osservazioni superano le 30 pagine, devono essere accompagnate da un breve riassunto.
13. Quando una parte produce dei documenti e/o altri allegati a sostegno delle osservazioni, ogni pezza probatoria deve essere rubricata in un allegato distinto.

Contenuto

14. Le osservazioni depositate dalle parti in seguito alla comunicazione del ricorso devono comportare:
- a) ogni commento ritenuto utile concernente i fatti della causa ; tuttavia,
 - (i) se una parte non ha nulla da replicare all'esposizione dei fatti formulata dalla cancelleria, essa deve limitare le sue osservazioni ad una breve dichiarazione in questo senso;
 - (ii) se una parte non contesta che su alcuni aspetti l' esposizione dei fatti formulata dalla cancelleria, o se essa desidera aggiungervi delle precisazioni, essa deve limitare le sue osservazioni a questi punti precisi ;
 - (iii) se una parte contesta l' esposizione dei fatti o una parte dell' esposizione dei fatti che provengono dalla parte avversa, essa deve precisare chiaramente i punti che essa non contesta e limitare le sue osservazioni ai punti che essa contesta ;
 - b) le argomentazioni giuridiche riguardanti dapprima la ricevibilità, e poi il merito; tuttavia,
 - (i) se delle questioni precise su un punto di fatto o di diritto sono state rivolte ad una parte, quest'ultima , senza pregiudizio dell'articolo 55 del Regolamento , deve limitare le sue argomentazioni a tali questioni ;
 - (ii) se delle osservazioni rispondono a delle argomentazioni della parte avversa, esse devono riferirsi alle argomentazioni precise in causa, nell'ordine prescritto qui sopra.
15. (a) Le osservazioni depositate dalle parti dopo la dichiarazione di ricevibilità del ricorso devono comportare :
- (i) una breve dichiarazione che indichi la posizione assunta con riferimento ai fatti della causa siccome accertati nella decisione sulla ricevibilità ;
 - (ii) le argomentazioni giuridiche relative al merito del caso ;



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

- (iii) le risposte alle questioni precise poste dalla Corte relativamente a dei punti di fatto o di diritto.
- (b) Una parte ricorrente che sottopone contemporaneamente una domanda d'equa soddisfazione deve farlo nella maniera descritta nell'istruzione pratica concernente la presentazione delle domande d'equa soddisfazione.
16. Avuto riguardo al carattere confidenziale della procedura di regolamento amichevole (vedere gli articoli 38 paragrafo 2 della Convenzione e 62 paragrafo 2 del Regolamento), l'insieme delle osservazioni e documenti depositati nel quadro della procedura tendente alla conclusione di un regolamento amichevole devono essere sottoposti separatamente dalle osservazioni scritte.
17. Nessun riferimento alle offerte, concessioni o altre dichiarazioni sottoposte con riferimento al regolamento amichevole può figurare nelle osservazioni depositate nel quadro della procedura contenziosa.

III. Termini

Generalità

18. Ogni parte deve vigilare che le sue osservazioni ed ogni documento o pezza probatori che li accompagnano giungano nella cancelleria della Corte in tempo utile.

Proroga dei termini

19. Ogni termine fissato in virtù dell'articolo 38 del Regolamento può essere prorogato ad istanza di una parte.
20. Ogni parte che desidera ottenere tale proroga del termine deve formulare una domanda a tal riguardo dal momento che essa ha la conoscenza delle circostanze che le sembrano giustificare una tale misura e, in ogni momento della causa, prima della scadenza del termine in questione. Essa deve motivare la sua domanda .
21. Se viene accordata una proroga del termine , essa vale per tutte le parti soggette al rispetto del termine in questione, ivi comprese quelle che non hanno sollecitato la proroga.

IV. Non-rispetto delle prescrizioni relative al deposito delle osservazioni

22. Quando delle osservazioni sono state depositate in maniera non conforme alle prescrizioni enunciate nei paragrafi da 8 a 15 della presente istruzione pratica, il Presidente della Camera può invitare la parte interessata a presentarle nuovamente, nel rispetto di queste prescrizioni.
23. In caso di non-rispetto delle condizioni enumerate qui sopra, la Corte può considerare che le osservazioni non sono state depositate in maniera valida (vedere l'articolo 38 paragrafo 1 del Regolamento).



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ISTRUZIONE PRATICA ⁽⁷³⁾

DOMANDE DI EQUA SODDISFAZIONE

(traduzione **non** ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

I. Introduzione

1. La concessione di una equa soddisfazione non deriva automaticamente dalla constatazione della Corte europea dei diritti dell'uomo ("la Corte,") che vi è stata violazione di un diritto garantito dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo o dei suoi Protocolli. Ciò risulta chiaramente dalla formulazione dell'articolo 41, che dispone che la Corte accorda una equa soddisfazione se il diritto interno non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze d' una violazione ed, anche in simile evenienza, farlo «se del caso » (*if necessary* nel testo inglese).
2. L'indennità assegnata ai sensi dell'articolo 41 deve essere «equa » (*just* nel testo inglese) tenuto conto delle circostanze della causa. La Corte deve dunque prendere in considerazione le caratteristiche del caso di cui si trova investita. Può ritenere che la constatazione di violazione della Convenzione costituisca in sé una equa soddisfazione sufficiente per questo o quello capo di pregiudizio addotto e che non c'è motivo di accordare una riparazione pecuniaria. Può anche individuare ragioni d'equità per assegnare una somma inferiore al valore del danno realmente subito o alle spese legali effettivamente sostenute, o per non accordare una qualsiasi indennità. Può essere il caso, ad esempio, se la situazione denunciata, l'importo del danno o l'ammontare delle spese sono imputabili ad una colpa dello stesso ricorrente. Per fissare l'importo da accordare, la Corte può considerare anche rispettivamente le situazioni del ricorrente, parte lesa da una violazione, e lo Stato contraente, responsabile dell'interesse generale. Infine, la Corte tiene conto di solito della situazione economica dello Stato messo in causa.
3. Quando accorda un'indennità ai sensi dell'articolo 41, la Corte può decidere di riferirsi alle norme interne. Tuttavia non è mai vincolata ad esse.
4. Ogni ricorrente che desidera depositare una domanda di equa soddisfazione deve rispettare le condizioni di forma e di merito pertinenti stabilite dalla Convenzione e dal Regolamento della Corte.

II. Presentazione delle domande di equa soddisfazione: condizioni di forma.

5. L'articolo 60 del Regolamento della Corte stabilisce i termini e le altre condizioni di forma da rispettare per depositare una domanda di equa soddisfazione. I suoi passaggi pertinenti sono così formulati:

1. Ogni ricorrente che desidera che la Corte gli accordi un' equa soddisfazione a norma dell'articolo 41 della Convenzione in caso d'accertamento di una violazione dei suoi diritti derivante da essa deve formulare una domanda specifica a tal fine.
2. Salva decisione contraria del Presidente della Camera, il ricorrente deve esporre le sue pretese, quantificate e prospettate per voci analitiche ed accompagnate da giustificativi pertinenti, entro il termine che gli è stato impartito per la presentazione delle sue osservazioni sul merito.
3. Se il ricorrente non rispetta le condizioni descritte nei precedenti paragrafi, la Camera può rigettare in tutto o in parte le sue pretese.

(...)

La Corte esige dunque domande precise, documenti giustificativi a sostegno, in caso contrario essa non accorda alcuna indennità. Essa respinge le domande presentate nei formulari di

⁷³ Emanata dal Presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento il 28 marzo 2007.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ricorso ma non reiterate nella fase adeguata della procedura. Essa respinge anche le domande tardive.

III. Presentazione di domande di equa soddisfazione: condizioni di merito.

6. La Corte può accordare delle indennità ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione per:

- a) danno materiale;
- b) pregiudizio morale; e
- c) spese processuali.

1. Il danno in via generale

- 7. Occorre dimostrare chiaramente l'esistenza di un nesso di causalità tra il preteso danno subito e la violazione denunciata. La Corte non si accontenterà di un nesso semplicemente intercorso tra la violazione addotta ed il pregiudizio, né semplici speculazioni quanto a ciò che avrebbe potuto essere.
- 8. Un'indennità per danno può essere accordata sempre che quest'ultimo derivi dalla violazione constatata. Nessuna indennità può essere assegnata per un pregiudizio causato da eventi o situazioni di cui Corte non ritiene che comportino violazione della Convenzione, né per un danno che si riferisce a delle doglianze dichiarate irricevibili in una fase precedente della procedura.
- 9. Quando accorda un'indennità per danno, la Corte tende a compensare il ricorrente dalle conseguenze pregiudizievoli reali di una violazione. Essa non intende punire lo Stato contraente responsabile. Finora, la Corte non ha dunque ritenuto di accogliere domande di risarcimento danni catalogati come «punitivi», «aggravati» o «esemplari».

2. Danno materiale

- 10. Per quanto riguarda il danno materiale, il principio è che il ricorrente deve essere posto, il più possibile, nella situazione nella quale si sarebbe trovato se la violazione non si fosse prodotta - si tratta, in altri termini, di realizzare una *restitutio in integrum*. Ciò che può supporre una riparazione per la perdita effettivamente subita (*damnum emergens*) e la perdita od il mancato profitto che occorre aspettarsi per il futuro (*lucrum cessans*).
- 11. Spetta al ricorrente dimostrare che la violazione o le violazioni addotte hanno comportato per lui un pregiudizio materiale. Egli deve produrre i documenti pertinenti per provare, per quanto possibile, non soltanto l'esistenza ma anche l'importo o valore del danno.
- 12. Normalmente, l'indennità assegnata dalla Corte riflette l'integrità del danno calcolato. Tuttavia, se il pregiudizio reale non si presta ad una valutazione precisa, la Corte procede ad una stima a partire dagli elementi di cui dispone. Come è indicato al paragrafo 2 qui sopra, essa può anche trovare in via equitativa ragioni per accordare una somma inferiore al montante totale della perdita subita.

3. Danno morale

- 13 L'indennità che la Corte accorda per pregiudizio morale si presume possa fornire un risarcimento pecuniario del danno morale, ad esempio la sofferenza fisica o mentale.
- 14. Per sua natura, il danno morale non si presta ad un calcolo preciso. Se la sua esistenza è stabilita, e se la Corte ritiene che è il caso di accordare un'indennità pecuniaria, essa procede ad una valutazione in via equitativa avendo riguardo alle norme che si ricavano dalla sua giurisprudenza.
- 15. Ogni ricorrente che chiede il risarcimento di un danno morale è invitato a precisare l'importo dell'indennità che ritiene equo di vedersi assegnare. Colui che si pretende vittima di molte violazioni può richiedere una somma forfettaria destinata a coprire l'insieme del



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

pregiudizio risultante dalle violazioni addotte o sollecitare importi distinti per ogni violazione in questione.

4. Spese processuali

16. La Corte può ordinare di rimborsare al ricorrente le spese processuali che ha sostenuto – prima a livello interno poi nella procedura davanti ad essa - per impedire la violazione o farne cancellare le conseguenze. Le spese processuali includono ordinariamente le spese per l'assistenza di un avvocato, le spese di giustizia, ecc.. Esse possono comprendere anche le spese di trasferta e di soggiorno, in particolare quelle rese indispensabili dalla necessità di assistere ad un'udienza dinanzi alla Corte.
17. La Corte può accogliere le domande per spese processuali soltanto se si riferiscono alle violazioni da essa constatate. Essa deve rigettarle se riguardano doglianze che non trovano sbocco nella constatazione di una violazione, o doglianze dichiarate irricevibili. Stante ciò, è permesso ad un ricorrente suddividere le sue pretese a titolo delle spese processuali tra le varie doglianze che solleva.
18. Le spese processuali devono essere state realmente sostenute. In altre parole, il ricorrente deve averle pagate, o essere obbligato a pagarle, in virtù di un obbligo giuridico o contrattuale. Ogni importo versato o dovuto dalle autorità interne o dal Consiglio d'Europa a titolo del gratuito patrocinio deve essere dedotto dalla somma eventualmente accordata per spese processuali.
19. Le spese processuali devono essere state necessarie, ciò vuol dire che il ricorrente ha dovuto farsene carico per impedire la violazione o porvi rimedio.
20. Esse devono essere di un importo ragionevole. Se la Corte le giudica eccessive, assegna una somma ragionevole secondo la sua stima.
21. La Corte esige delle prove, come notule di onorari e fatture dettagliate. Esse devono essere sufficientemente precise per permetterle di determinare in quale misura le condizioni suddette siano soddisfatte.

5. Informazioni quanto al pagamento

22. Il ricorrente è invitato ad indicare un conto bancario sul quale desidera vedersi versare le somme che potrebbero essergli assegnate. Se egli desidera che questo o quello importo, come le somme assegnate per spese processuali, sia pagato separatamente, ad esempio direttamente sul conto bancario del suo rappresentante, deve precisarlo.

IV. Forma delle riparazioni accordate dalla Corte

23. La riparazione eventualmente accordata dalla Corte riveste ordinariamente la forma di una somma di denaro da versare da parte dello Stato convenuto alla vittima od alle vittime delle violazioni constatate. Soltanto in via del tutto eccezionale Corte può prevedere di invitare lo Stato convenuto a prendere questo o quel provvedimento per porre fine o rimediare alle violazioni in questione. Tuttavia, la Corte ha la facoltà di dare indicazioni quanto al modo in cui occorre dare esecuzione alle sue sentenze (articolo 46 della Convenzione).
24. L'indennità che il ricorrente può vedersi assegnare dalla Corte ai sensi dell'articolo 41 è normalmente espressa in euro (EUR, €), indipendentemente dalla valuta nella quale l'interessato formula le sue domande. Se il ricorrente deve percepire la sua indennità in una valuta diversa dall'euro, la Corte ordina che le somme espresse in euro siano convertite in quest'altra valuta, al tasso di cambio applicabile alla data di pagamento. Quando presenta le sue pretese, il ricorrente deve, se necessario, prevedere ciò che implica questa politica



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

tenuto conto degli effetti che avrà la conversione in euro di somme espresse in una valuta diversa o la conversione in una valuta diversa di somme espresse in euro.

25. La Corte fissa, di sua iniziativa, un termine per il versamento eventuale da operare; questo termine è di solito di tre mesi a partire dalla data nella quale la sentenza diventa definitiva ed esecutiva. La Corte ordina anche il pagamento di interessi moratori semplici in caso di versamento che interviene dopo scadenza del termine così fissato. Fissa ordinariamente il tasso di questi interessi a livello uguale a quello del tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali, per il periodo compreso tra la data di scadenza del termine fissato fino al versamento dell'indennità accordata.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ISTRUZIONE PRATICA ⁽⁷⁴⁾

LA TRASMISSIONE DI DOCUMENTI PER VIA TELEMATICA DI SICUREZZA

(traduzione **non** ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

I. Campo d'applicazione

1. I governi degli Stati contraenti che hanno optato per il sistema di spedizione telematica di sicurezza di documenti posto in essere dalla Corte inviano le loro comunicazioni scritte alla Corte trasmettendole telematicamente sul sito Internet di sicurezza creato a questo scopo ed accettano le comunicazioni scritte che sono indirizzate loro dalla cancelleria della Corte scaricandole dal suddetto sito, con riserva delle eccezioni seguenti:
 - a) tutte le comunicazioni scritte riguardanti una domanda di provvedimenti interinali ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento sono inviate simultaneamente con due mezzi: tramite il sito di sicurezza e per telefax;
 - b) gli allegati come piani, manuali, ecc. che non possono essere visualizzati nella totalità sotto formato elettronico possono essere inviati per posta;
 - c) la cancelleria della Corte può chiedere che un documento od un allegato su carta siano inviati per posta.
2. Se il governo ha inviato un documento per posta o per telefax, egli indirizza appena possibile per via telematica una nota di spedizione per posta o per telefax che descriva il documento inviato, indica la data della sua spedizione ed espone le ragioni per le quali una spedizione elettronica non è stata possibile.

II. Esigenze tecniche

3. Il governo si dota dell'attrezzatura tecnica necessaria e segue il manuale dell'utente ricevuto dalla cancelleria della Corte.

III. Formato e convenzione di denominazione

4. Ogni documento trasmesso per via telematica deve esserlo in formato PDF, ed di preferenza in formato PDF ricercabile.
5. Le lettere ed osservazioni scritte non firmate non sono accettate. I documenti firmati che devono essere trasmessi per via telematica sono generati da scannerizzazione della copia cartacea originale. Il governo conserva la copia cartacea originale nel suo fascicolo.
6. Il nome di un documento trasmesso per via telematica si compone del numero del ricorso seguito dal nome del ricorrente come scritto in alfabeto latino dalla cancelleria della Corte e di un'indicazione del contenuto del documento ⁽⁷⁵⁾.

IV. Data da prendere in considerazione per i termini

7. La data nella quale il governo ha teletrasmesso con successo un documento nel sito di sicurezza è considerata come la data di spedizione del documento ai sensi dell'articolo 38 paragrafo 2 del Regolamento o come la data di deposito del documento ai fini dell'articolo 73 paragrafo 1 del Regolamento.
8. Per facilitare la tracciabilità della corrispondenza scambiata, ogni giorno poco prima della mezzanotte il server di sicurezza genera automaticamente un messaggio elettronico che fornisce l'elenco dei documenti trasmessi per via telematica nel corso delle ultime 24 ore.

V. pluralità di versioni di uno stesso solo documento

⁷⁴ Emanata dal Presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento il 22 settembre 2008.

⁷⁵ Esempio : 65051/01 Karagoyzov Osservazioni Ricevibilità Merito.



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

9. Il sito elettronico di sicurezza non permette la modifica, la sostituzione o la soppressione di un documento inviato telematicamente. Se il governo ha la necessità di modificare un documento da lui inviato telematicamente, crea un nuovo documento, che nomina diversamente (ad esempio aggiungendo la parola « modificato» alla dicitura del primo documento). Questa possibilità deve essere utilizzata soltanto in caso di vera necessità, e non ai fini di correzione di errori secondari.
10. Quando il governo ha inviato più di una versione dello stesso documento, è preso in considerazione solo il documento giunto in termine. Quando più di una versione è giunta alla cancelleria entro i termini, viene presa in considerazione solo l'ultima, salva decisione contraria del Presidente della Camera.